

#MOBILITATI

COMPILAZIONE DELLE DOMANDE DI MOBILITÀ SCUOLA 2019/2020



VADEMECUM



FLC CGIL

**ORA E SEMPRE
CONOSCENZA**

WWW.FLCGIL.IT/MOBILITATI



VERSIONE ONLINE DEL VADEMECUM
WWW.FLCGIL.IT/@3950487

Indice

INDICAZIONI GENERALI.....	5
Riferimenti normativi.....	5
Termini per la presentazione delle domande.....	5
Personale docente.....	5
Insegnanti Religione Cattolica.....	5
Termini per la presentazione delle domande Licei Musicali.....	5
Pubblicazione dei movimenti – Licei Musicali.....	5
Personale educativo.....	5
Personale ATA.....	5
Modalità di presentazione delle domande.....	6
IL CONTRATTO TRIENNALE 2019/2022.....	6
I PUNTI PRINCIPALI DELLA MOBILITÀ DOCENTI.....	7
Destinatari.....	7
Titolarità su scuola per tutti.....	7
Le fasi delle operazioni.....	8
Preferenze esprimibili.....	8
Permanenza su sede per un triennio.....	9
Posti disponibili.....	9
Calcolo delle aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale.....	10
Organico dell'autonomia.....	11
Cattedre orario esterne.....	11
Precedenze.....	12
Docenti in esubero nella provincia.....	12
Docenti in esubero nazionale.....	12
Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento.....	13
Sedi carcerarie/ospedaliere, posti speciali, CPIA e corsi serali.....	13
MOBILITÀ PERSONALE EDUCATIVO E ATA.....	14
Personale educativo.....	14
Personale ATA.....	14

DISPOSIZIONI COMUNI.....	14
Unioni civili.....	14
Valutazione del servizio.....	14
Sistema delle precedenze.....	15
SINTESI DI ALCUNE PARTI SIGNIFICATIVE.....	16
Destinatari	16
Precedenza legge 104/92	17
Dimensionamento	17
Graduatorie interne per l'individuazione del personale perdente posto	18
Permanenza quinquennale su sostegno e su classi ad indirizzo didattico differenziato	18
Vincolo triennale per i docenti.....	18
Tabelle di valutazione dei titoli.....	18
DISPOSIZIONI SPECIFICHE	19
Licei musicali	19
Insegnanti di religione cattolica.....	20
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	21
Chi può presentare domanda.....	21
PERSONALE DOCENTE	22
Mobilità volontaria.....	22
Mobilità professionale	23
Trattamento dei perdenti posto.....	24
Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto	25
Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (docenti).....	27
PERSONALE ATA	28
Mobilità volontaria territoriale e professionale	28
Trattamento del personale perdente posto	29
Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto	29
Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (ATA)	31
SCHEDE ALLEGATE	32
Allegato 1 - docenti. Chiarimenti attribuzione punteggi graduatorie interne	32
Allegato 2 - personale ATA. Chiarimenti attribuzione punteggi graduatorie interne	36
Allegato 3 - sistema comune delle precedenze	38
Allegato 4 - precedenza legge 104/92.....	39
SUGGERIMENTI OPERATIVI	41
MODULISTICA E MATERIALI UTILI	41

INDICAZIONI GENERALI

Riferimenti normativi

La mobilità del **personale docente, educativo ed ATA** (amministrativo, tecnico e ausiliario) della scuola è regolata dal contratto collettivo nazionale integrativo (CCNI). Ai sensi delle nuove disposizioni inserite nel [CCNL 2016/2018](#), il **CCNI ha vigenza triennale** e riguarderà gli **aa.ss. 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022**.

Il MIUR e le organizzazioni sindacali si sono riservate, comunque, la possibilità di riaprire il contratto su aspetti specifici, qualora lo ritengano necessario (art. 1 c. 4).

Il [CCNI 2019-2022](#) è stato sottoscritto in via definitiva il 6 marzo 2019.

L'[Ordinanza Ministeriale 203 dell'8 marzo 2019](#) (personale docente, educativo e ATA) e l'[Ordinanza Ministeriale 202 dell'8 marzo 2019](#) (insegnanti di religione cattolica), danno attuazione alle norme contrattuali ed avviano le procedure che regolano i trasferimenti e i passaggi.

Il **contratto**, le **ordinanze** e tutta la **modulistica allegata**, disponibile a questo indirizzo: www.flcgil.it/@3949045.

Termini per la presentazione delle domande

PERSONALE DOCENTE	dall'11 marzo al 5 aprile 2019
PERSONALE EDUCATIVO	dal 3 maggio al 28 maggio 2019
PERSONALE ATA	dal 1° aprile al 26 aprile 2019
INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA	dal 12 aprile al 15 maggio 2019

Personale docente

CHIUSURA FUNZIONI SIDI	25 maggio 2019
PUBBLICAZIONE MOVIMENTI (Tutti i gradi di scuola)	20 giugno 2019

Insegnanti Religione Cattolica

PUBBLICAZIONE MOVIMENTI	1° luglio 2019
-------------------------	----------------

Termini per la presentazione delle domande Licei Musicali

PERSONALE DOCENTE (di cui commi 2 -7 -10 art.5 CCNI)	dal 12 marzo al 5 aprile 2019
--	-------------------------------

Pubblicazione dei movimenti – Licei Musicali

CHIUSURA FUNZIONI SIDI Posti disponibili	4 maggio 2019
MOVIMENTI commi 3 e 5 art.5 CCNI	13 maggio 2019
MOVIMENTI comma 7 art.5 CCNI	16 maggio 2019
MOVIMENTI commi 8 e 9 art.5 CCNI	20 maggio 2019
MOVIMENTI comma 10 art.5 CCNI	23 maggio 2019

Personale educativo

CHIUSURA FUNZIONI SIDI	22 giugno 2019
PUBBLICAZIONE MOVIMENTI	10 luglio 2019

Personale ATA

CHIUSURA FUNZIONI SIDI	6 giugno 2019
PUBBLICAZIONE MOVIMENTI	1° luglio 2019

**Le date indicate possono subire modifiche.
Il calendario sempre aggiornato è disponibile a questo indirizzo:
www.flcgil.it/@3950520**

Modalità di presentazione delle domande

Il **personale docente di qualsiasi ordine e grado**, il **personale ATA** e il **personale educativo** interessati a presentare domanda di mobilità territoriale volontaria, devono **seguire la prevista procedura su istanze online**. Analoga procedura su piattaforma è obbligatoria per coloro che intendono presentare domanda di mobilità professionale. Per le domande di mobilità territoriale e professionale sulle **discipline specifiche dei licei musicali** e per i **docenti di religione cattolica**, la compilazione avviene ancora su **modelli cartacei**.

Le domande oltre i prescritti termini, che dovranno presentare tutti gli eventuali soprannumerari, saranno su modello cartaceo.

Procedura per la presentazione delle domande di mobilità via web.

La procedura online prevede tre fasi:

- 1° fase. Registrazione da parte di tutto il personale interessato alla presentazione delle domande volontarie nel servizio "[Istanze online](#)". Ai fini della registrazione è necessario il possesso di una casella di posta elettronica ...@istruzione.it **NB**: nel caso si risulti sprovvisti, effettuare l'operazione di registrazione prima possibile e/o verificare preventivamente la validità delle **credenziali già in possesso**. Sul nostro sito è reperibile una [scheda](#) con le istruzioni per la registrazione;
- 2° fase. Presentazione delle domande via web entro il termine di scadenza.
- 3° fase. Accertarsi dell'avvenuto inoltro della domanda; si consiglia di salvare la notifica pervenuta all'indirizzo di posta elettronica

Con la presentazione della domanda via web (da indirizzare all'ufficio territoriale competente rispetto alla provincia di titolarità) sarà possibile anche allegare le varie dichiarazioni: servizio (allegato D), continuità didattica (allegato F), titoli, situazioni di famiglia, precedenza, ecc.... liberamente effettuate. Il tutto sempre entro i termini di scadenza. L'interessato, compilata e confermata la domanda in tutte le sue parti, la inoltra via web; sempre via web l'interessato riceverà la notifica delle operazioni messe a sistema. È possibile stampare copia del modello inoltrato. Inoltre, sarà possibile "modificare" la domanda presentata e gli allegati, purché ciò venga effettuato entro il termine di scadenza.

Attenzione. Se la domanda viene modificata, la stessa va confermata ed inviata nuovamente (pena l'annullamento). Tale invio sostituisce quello precedente.

IL CONTRATTO TRIENNALE 2019/2022

Come già riportato, il [testo del CCNI](#) è stato rivisto anche in funzione alla sua triennialità. È il CCNL 2016/2018, infatti, che disponendo la mobilità del personale come materia delegata alla contrattazione integrativa nazionale, sancisce una vigenza di pari durata dell'accordo (art.7 comma 3).

Tale caratteristica non incide sulle operazioni di mobilità, che rimangono garantite con **frequenza annuale**.

Viene ripristinato, con il CCNI mobilità aa.ss. 2019/2022, il pieno diritto ad avere una **titolarietà su scuola per tutti**, senza distinzione tra docenti assunti prima o dopo la legge 107/15 e vengono definitivamente **superati gli ambiti territoriali** e quella che consideriamo la peggiore conseguenza di quel provvedimento, ovvero la **chiamata diretta** da parte del dirigente scolastico sulla base di una scelta non oggettiva.

Il CCNI rappresenta una "*mobilità di nuovo corso*" dove tornano le **operazioni nelle tre fasi**, la piena disponibilità delle preferenze, la garanzia dei diritti dei soprannumerari e dei beneficiari di precedenza all'interno del comune e un **ruolo più forte della contrattazione**, nell'assegnazione del personale nelle sedi ubicate in comuni diversi da quello sede di organico.

Alcune disposizioni (ad esempio le aliquote o i licei musicali) sono a carattere transitorio nell'a.s.2019/20, poi gradualmente adattate per andare a pieno regime nel triennio. La scelta si è resa necessaria per dare una risposta concreta a situazioni che ancora risentono di una forte attesa, ma con l'obiettivo di arrivare ad uniformare l'assetto delle norme.

Il testo è suddiviso in tre parti, con titoli autonomi: docenti (Titolo I, artt. 2-27), personale educativo (Titolo II, artt. 28-33) e ATA (titolo III, artt. 34-49). Seguono poi gli allegati.

I PUNTI PRINCIPALI DELLA MOBILITÀ DOCENTI

Destinatari

Tutto il personale docente a **tempo indeterminato** può inoltrare domanda di **mobilità territoriale**. Possono, invece, accedere alla **mobilità professionale** (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova (31 agosto dell'anno scolastico di riferimento).

I docenti attualmente impegnati nel **terzo anno del FIT non sono tra i destinatari delle operazioni** in quanto acquisiranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019, ad esito positivo del percorso di formazione.

Titolarietà su scuola per tutti

Superando, come si è detto, quanto previsto dalla legge 107/15 in relazione agli ambiti territoriali, dal 1° settembre 2019 **la titolarità** dei docenti sarà **solo su scuola**.

I docenti provenienti da ambito che nel corrente a.s. 2018/2019 risultano **incaricati triennali** presso una scuola, ne acquisiscono direttamente la titolarità prima delle operazioni. Se in servizio altrove per assegnazione provvisoria o utilizzazione, la scuola di titolarità diventa quella in cui è stato stipulato l'incarico triennale.

I docenti al terzo anno del percorso FIT, dopo valutazione positiva del periodo di formazione e prova, assumono la **titolarietà sulla scuola di attuale servizio** con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 (art. 6 c. 9, dove la citata lett. d è un refuso del testo).

In entrambi i casi si tratta di atti amministrativi.

I docenti titolari di ambito ma privi di incarico sono assegnati sulla provincia.

Ai docenti che si trovano in posizione utile a seguito di procedura concorsuale con graduatoria pubblicata entro il 31 dicembre 2018, ma non ancora inseriti nel percorso iniziale di formazione, **viene accantonato un posto a livello provinciale**, prima delle immissioni in ruolo (art. 8 co.2).

Le fasi delle operazioni

Si torna ad una mobilità in **tre distinte fasi** anche per i docenti, ripristinando le operazioni all'interno del comune, come nelle disposizioni previgenti l'introduzione della legge 107/15.

- **I fase: comunale** (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
- **II fase: provinciale** (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
- **III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.**

Preferenze esprimibili

La **preferenza su ambito territoriale non è più esprimibile.**

Qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo, farà acquisire la titolarità su scuola, sia in esito all'assegnazione tramite codice puntuale che tramite codice sintetico.

Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall'infanzia alla secondaria di 2° grado, potranno richiedere con un'unica domanda **fino ad un massimo di 15 preferenze** per i trasferimenti e altrettante per la mobilità professionale.

Nell'unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande, quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.

Si potranno esprimere preferenze di: **scuola – comune – distretto - provincia** (anche per più province). Il MIUR renderà disponibile sul proprio sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati.

Nella mobilità volontaria, la scuola che nel corrente a.s 2018/2019 risulta essere la propria sede di titolarità o di incarico triennale (vedi paragrafo successivo), **"non è esprimibile"** per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.

Analogamente e sempre nella mobilità volontaria, non sono considerate valide le **preferenze sintetiche** (comune – distretto – provincia) **comprensive della scuola di titolarità** del docente.

Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili perché il riferimento è **ai codici degli ex CTP** (sede di organico autonomo); i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliere, i posti nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato, i licei europei, sono parimenti richiedibili come preferenza puntuale con specifico codice.

In caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l'istruzione per gli adulti vengono assegnati solo se il docente interessato **ha barrato la specifica casella** del modulo domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.

Le preferenze vengono prese in considerazione **secondo la sequenza espressa nella domanda**: se soddisfatto su preferenza puntuale codice-scuola, il docente acquisisce la titolarità di quella scuola. Qualora, invece, il docente venga soddisfatto su preferenza sintetica codice-comune, acquisisce la titolarità sulla prima scuola disponibile secondo l'ordine del Bollettino Ufficiale.

Nel caso in cui nella **stessa domanda** il docente indichi sia scuole che comuni della propria provincia, e poi anche scuole o comuni di altre province o intere province, **si terrà conto dell'ordine di preferenze indicato** qualora si abbia diritto ad avere soddisfatte più preferenze.

I trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali. Di conseguenza le domande all'interno della provincia verranno soddisfatte prima di quelle da fuori provincia, anche se con punteggio inferiore rispetto a chi fa domanda da fuori provincia.

Per i docenti che **partecipano ai corsi universitari di specializzazione e di riconversione su sostegno** e conseguono il titolo **successivamente alla scadenza** fissata dalla OM, purché entro i 5 giorni antecedenti la chiusura delle funzioni SIDI, si riaprono i termini di presentazione della domanda di mobilità (art.23 co.16)

Permanenza su sede per un triennio

Per la mobilità a.s. 2019/2020 tutti i docenti di ogni ordine e grado, **compresi i neo-assunti**, possono richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale.

In base a quanto stabilito dal CCNL 2016/2018 (art.22 co.4 lett a1) a partire dalla mobilità a.s. 2020/2021 **non potranno presentare domanda volontaria** di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra per tre anni (art.2 co.2) i docenti che:

- in esito al movimento per l'a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto la titolarità su scuola attraverso **la preferenza espressa con codice puntuale** (una qualsiasi dell'elenco compilato nell'apposita sezione), indipendentemente da quale sia la fase delle operazioni;
- in esito al movimento per l'a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto la titolarità su scuola, limitatamente alle operazioni della I fase, attraverso la preferenza espressa con **codice sintetico del distretto subcomunale**.

Il vincolo triennale si estende all'interno dello stesso comune di titolarità, nei trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa, anche con preferenza sintetica (II fase) e analogamente per la mobilità professionale (III fase).

Non si applica tale vincolo di permanenza **ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, né ai beneficiari di precedenza** (art.13 del CCNI) se la scuola ottenuta come preferenza puntuale è situata in altro comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la precedenza.

Posti disponibili

Ai fini della mobilità saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti "vacanti" ovvero la somma dei posti attribuiti nell'organico dell'autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti curricolari e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola e quelli degli

incaricati triennali del corrente a.s. che transitano di diritto prima delle operazioni e ne assumono la titolarità.

Per l'a.s. 2019/2020 sono altresì **sottratti dalle disponibilità** i posti sui quali attualmente prestano servizio i **docenti al terzo anno del percorso FIT**, sui quali si conferma l'assunzione a tempo indeterminato ad avvenuta valutazione positiva.

I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti (disponibili) nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti dei comuni, **dopo aver detratto eventuali docenti in esubero**, titolari in provincia, che vanno preventivamente ri-collocati e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.

I posti disponibili in ciascuna scuola all'inizio delle operazioni possono aumentare nel caso di "uscita" di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

Calcolo delle aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale

Il CCNI 2019/2022 prevede aliquote differenziate nel triennio di vigenza, al fine di **portare gradualmente a regime** l'equilibrio tra mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.

Il calcolo dei posti disponibili è determinato dalle effettive vacanze risultanti per l'anno scolastico di riferimento, comunicate al sistema informativo entro i termini fissati dalle disposizioni ministeriali.

Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberi e rientri dal fuori-ruolo, viene accantonato **il 50% delle disponibilità per le immissioni in ruolo**.

Nel limite del **restante 50%** si realizzano **i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale** (III fase) sulla base di percentuali così rimodulate nel triennio di vigenza del CCNI:

- a.s. 2019/2020 – 50% immissioni in ruolo
40% mobilità territoriale interprovinciale
10% mobilità professionale
- a.s. 2020/2021 – 50% immissioni in ruolo
30% mobilità territoriale interprovinciale
20% mobilità professionale
- a.s. 2021/2022 – 50% immissioni in ruolo
25% mobilità territoriale interprovinciale
25% mobilità professionale

L'eventuale **posto dispari** disponibile al termine delle operazioni di II fase (art.8 comma 7) è **assegnato ad anni alterni** prima alla mobilità poi alle immissioni in ruolo, quindi ancora alla mobilità.

L'eventuale posto non-intero nella ripartizione del 50% destinato alla mobilità, si arrotonda alla frazione maggiore e, in caso di parità, ai trasferimenti.

Per le **classi di concorso in esubero nazionale**, e fino al permanere della situazione, la mobilità territoriale si attua **sul 100% delle disponibilità calcolate dopo la II fase**.

Organico dell'autonomia

Dal 2017/2018 sono confluiti nell'**organico unico dell'autonomia** sia le sezioni staccate nei comuni diversi, che i diversi ordinamenti degli Istituti di Istruzione Superiori (IIS). Il codice da utilizzare per le domande è quello "**sede di organico**" come riportato negli elenchi dei Bollettini ufficiali.

L'organico di scuola dell'infanzia e primaria negli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice di scuola o plesso sede di organico.

Il codice del CPIA non è esprimibile dal personale docente, che dovrà fare riferimento ai **centri territoriali (ex CTP) e ai relativi codici** in quanto l'organico è distinto per singola sede.

Stessa cosa per i **percorsi di secondo livello** (corsi serali delle secondarie di II grado) e le sedi carcerarie/ospedaliere che mantengono il codice di istituzione scolastica autonoma.

È confermato il **ruolo della contrattazione di istituto nell'assegnazione dei docenti** sui posti dell'autonomia scolastica ubicati in **altro comune** rispetto a quello sede di organico: è infatti la negoziazione, svolta in tempo utile a garantire il regolare avvio dell'anno scolastico, a definirne **modalità e criteri** salvaguardando la continuità didattica e il maggior punteggio nella graduatoria d'istituto (art. 3 c. 5 del CCNI).

Cattedre orario esterne

Con l'abolizione degli ambiti territoriali si profila una diversa configurazione delle cattedre orario esterne, rispetto agli ultimi anni.

Chiarito che sono tutte cattedre interne quelle istituite nell'organico unico dell'autonomia, per la scuola secondaria di 1° e di 2° grado le cattedre possono essere **articolate anche su più scuole** (di diverse autonomie), nello stesso comune o in comuni diversi.

Il CCNI triennale 2019/2022 stabilisce che i movimenti su queste cattedre siano disposti **solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda**, barrando la casella di interesse secondo queste opzioni:

- a) *solo cattedre interne*
- b) *cattedre orario esterne nello stesso comune*
- c) *cattedre orario esterne tra comuni diversi*

Esclusivamente per le operazioni di **mobilità dell'a.s. 2019/2020 le lettere b) e c) sono unificate** e l'opzione non potrà distinguere tra completamento all'interno del comune o tra comuni diversi.

Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell'Ufficio scolastico competente; non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue l'ordine di viciniorità del bollettino.

Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, **il docente titolare su cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.**

Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in cattedra orario esterna, **l'assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna** di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al **31 agosto**) e avrà carattere annuale (art.11 comma 8).

A questo fine è bene ricordare 2 aspetti:

- *i docenti entrati a far parte dell'organico dal 1° settembre dell'attuale anno scolastico, vanno inseriti nell'ordine di graduatoria con il punteggio spettante (salvo i benefici riconosciuti ai sensi dell'art.13)*
- *il diritto all'esclusione dei beneficiari di precedenza si applica esclusivamente nel caso di costituzione ex novo di cattedra orario esterna tra comuni diversi.*

Precedenze

A seguito del ripristino delle operazioni su 3 fasi **risulta esprimibile**, anche per i docenti, la **preferenza sintetica del comune** (o distretto sub comunale) attraverso lo **specifico codice**.

Il sistema delle precedenze (art.13) non ha subito sostanziali modifiche rispetto allo scorso contratto.

In riferimento alle categorie di tutela legge 104/92, si veda espressamente il paragrafo "**Sistema delle precedenze**".

Per tutte le categorie di beneficiari (ad eccezione del personale – punto VIII) la precedenza viene riconosciuta se risulta indicato, come prima preferenza, il codice del comune.

Docenti in esubero nella provincia

I docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia o che abbiano perso la titolarità sono tenuti a **presentare domanda volontaria** di trasferimento e partecipano alle operazioni di II fase come tutti.

Qualora non siano soddisfatti, **verranno trasferiti d'ufficio su una scuola** della provincia (dove è disponibile un posto) seguendo la tabella di viciniorità rispetto alla prima preferenza espressa, e ne acquisiscono la titolarità.

In caso di mancata presentazione della domanda, il trasferimento d'ufficio a punteggio zero assegnerà una scuola nell'ordine dei Bollettini.

Nel caso in cui non ci sia posto in alcuna scuola, rimarrà la situazione di esubero sulla provincia.

Docenti in esubero nazionale

I docenti ancora privi di titolarità partecipano alla mobilità a **domanda volontaria tra province diverse** insieme agli altri docenti che concorrono ai **trasferimenti di III fase**.

Se non soddisfatti nelle preferenze, **verranno trasferiti d'ufficio** (secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI) su una provincia del territorio nazionale a partire dalla prima preferenza espressa secondo la **tabella di prossimità tra province** pubblicata sul sito del MIUR.

Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d'ufficio (a punteggio zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo, poi a seguire scorrendo la medesima tabella di prossimità.

Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento

Per l'individuazione del perdente posto, il Dirigente Scolastico formula la **graduatoria interna** (tante quante sono le classi di concorso e le tipologie di posti) con la stessa tabella di valutazione prevista dal precedente CCNI. I titoli sono quelli posseduti entro il termine di inoltro delle domande fissato dalla OM.

Rimane la consueta regola che gli **ultimi arrivati a seguito di domanda volontaria** saranno collocati in coda, così come vale sempre la regola dell'**esclusione** degli aventi diritto alle precedenzae (*alle condizioni di cui all'art.13 comma 2 del CCNI*).

Il perdente posto potrà presentare **domanda condizionata** (per mantenere negli anni successivi la continuità e il diritto al rientro per 8 anni) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti. Se presenta domanda condizionata dovrà indicare, tra le preferenze, il codice del **comune di titolarità prima di altri comuni** o scuole di altri comuni.

Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente sarà trasferito d'ufficio nel comune di titolarità (o distretto sub comunale), poi in una scuola di altro comune secondo la tabella di viciniorità.

Le graduatorie di **sostegno nell'infanzia, primaria e secondaria di I grado** sono formulate distintamente per ciascuna tipologia (vista – udito – psicofisici); **nella secondaria di II grado**, la graduatoria di sostegno è unica e non più afferente all'area disciplinare di precedente appartenenza.

Sedi carcerarie/ospedaliere, posti speciali, CPIA e corsi serali

Per le sezioni attivate presso le **sedi ospedaliere e carcerarie**, per i **posti speciali** di infanzia e primaria, per le **sedi di organico dei CPIA** (collocate negli ex CTP) e per i **corsi serali** occorre esprimere la **preferenza puntuale** ai fini dell'acquisizione della titolarità direttamente su queste sedi.

I movimenti sui posti di istruzione per gli adulti nella primaria e secondaria di I grado vengono disposti **solo su espressa richiesta** dell'interessato nel modello di domanda.

È prevista una **priorità** per la mobilità territoriale, in tutte le fasi, verso i CPIA (ex CTP), i corsi serali, i corsi presso le strutture ospedaliere e carcerarie a favore dei docenti che ne facciano domanda, avendo maturato **almeno tre anni di servizio** utile ai fini della ricostruzione di carriera.

I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle **sedi carcerarie** da **almeno due anni** compreso l'anno in corso, **possono acquisire la titolarità** su questi posti (se vacanti e disponibili) prima delle operazioni di mobilità, inoltrando domanda volontaria all'Ufficio scolastico territoriale di competenza (art.25 comma 3).

MOBILITÀ PERSONALE EDUCATIVO E ATA

Personale educativo

L'Ordinanza Ministeriale ha confermato la procedura di presentazione delle domande con **modalità online**. Chi non ha provveduto lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma.

Si possono esprimere preferenze per non più di **nove province** oltre a quella di titolarità (art.28 comma 1).

Per presentare domanda di **passaggio di ruolo** verso la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure del diploma conseguito al termine del corso dell'istituto magistrale, ma entro il 2001/2002 con **valore di abilitazione all'insegnamento**.

Sono disposizioni comuni quelle relative al sistema delle precedenze, come riportate negli articoli 13 e 14 del CCNI.

Personale ATA

Tutto **confermato per il personale ATA**, che potrà presentare due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale.

Le preferenze, **non superiori a 15**, possono essere espresse in: scuola / distretto / comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale.

Nessuna modifica nella tabella di valutazione dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area anche in diverso profilo.

Il testo del CCNI (Allegato E - B1) riporta un refuso, sul quale il MIUR è intervenuto con specifica precisazione nell'Ordinanza Ministeriale.

Per le questioni del personale **ex co.co.co. transitato nei profili ATA** e del **personale proveniente da altri comparti**, si rimanda alla sezione del fascicolo.

DISPOSIZIONI COMUNI

Unioni civili

Sia nelle precedenze, che nel punteggio per le esigenze di famiglia, la parola "coniuge" si riferisce anche alle unioni civili. La legge di riferimento è la n. 76 del 20 maggio 2016 - *Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*.

Valutazione del servizio

Sia per il personale docente ed educativo, che per il personale ATA, viene confermata l'equiparazione del punteggio tra servizio pre-ruolo e servizio di ruolo, ma **solo nella mobilità volontaria** e **non per quanto riguarda le graduatorie interne** per l'individuazione dei perdenti posto e i **successivi trasferimenti d'ufficio**.

Nel caso dei docenti, analoga valutazione riguarda anche il servizio prestato in ruolo diverso. Per il personale ATA l'equiparazione tra servizio pre-ruolo e ruolo vale solo se il servizio è stato prestato **nell'ambito della stessa area**, ancorché in altro profilo.

Aspetti specifici

Docenti

- Nelle Note comuni, in riferimento alla Tabella A1 - Anzianità di servizio, si chiarisce una volta per tutte che il servizio prestato nelle scuole secondarie di secondo grado "pareggiate" va valutato, in quanto, da sempre tale servizio è utile ai fini della carriera. **Non va, invece, valutato il servizio prestato nelle scuole paritarie.**
- L'utilizzo nei licei musicali non interrompe la continuità (nota 5).
- La fruizione del congedo biennale per l'assistenza al familiare con grave disabilità non interrompe né il servizio (premessa alle note comuni) né la continuità (nota 5), così come non la interrompe l'utilizzo in altre mansioni per inidoneità temporanea (sempre nota 5).
- Precisazioni, alla nota 10, in merito all'attribuzione del punteggio per superamento di pubblico concorso ordinario. Si specifica che **sono esclusi i concorsi finalizzati all'abilitazione o idoneità** all'insegnamento, compresi quelli per il **reclutamento**, indetti ai sensi del **DDG 85/18** e **DM 631/18**.

ATA

- Anche per gli ATA la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità non interrompe né il servizio (nota 2) né la continuità (nota 4).
- Nessuna interruzione di continuità per gli **assistenti amministrativi utilizzati per sostituzione del DSGA** in scuola diversa da quella di titolarità.

Sistema delle precedenze

Come già anticipato, il ripristino delle 3 fasi nelle operazioni, anche per i **docenti è esprimibile la preferenza sintetica del comune** (o distretto sub comunale) attraverso lo **specifico codice**. Per gli ATA è così da sempre.

Il sistema delle precedenze (art.13 per i docenti e art.40 per il personale ATA) non ha subito sostanziali modifiche; se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista dalla OM l'interessato può esercitarne il beneficio nella II e III fase dei trasferimenti, **esprimendo obbligatoriamente come prima preferenza sintetica il comune di assistenza/cura/mandato** (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico nei comuni suddivisi in più distretti.

Sia la preferenza sintetica per l'intero comune, che quella del distretto sub comunale, **possono essere precedute dall'indicazione di preferenze per singole scuole in esse comprese.**

Nella I fase la precedenza si applica in tutte le preferenze per il personale con disabilità di cui al punto III - 1) e 3) e tra distretti diversi dello stesso comune per il personale di cui al punto III - 2) e IV.

Precedenze comuni

Art. 13 per i docenti e gli educatori e art. 40 personale ATA

- Al punto IV) (assistenza legge 104/92), si prevede che, nella mobilità a domanda, la condizione fisica che dà titolo alla precedenza debba avere carattere permanente, salvo in applicazione al caso dei figli disabili;
- la precedenza per l'assistenza al figlio precede quella per l'assistenza al coniuge e genitore (nella sola mobilità provinciale);
- al comma 2 è stabilito che si ha diritto all'esclusione dalla graduatoria per l'individuazione del perdente posto anche in caso di grave disabilità "rivedibile", ma questo solo per l'assistenza a coniuge e figlio;
- è stato chiarito, al comma 3 - "*Campo di applicazione del sistema delle precedenze*", che le precedenze comuni di cui al comma 1 sono riconosciute ai soli fini delle operazioni di mobilità volontaria, mentre le precedenze comuni di cui al comma 2 sono riconosciute soltanto ai fini dell'esclusione dalla graduatoria di istituto per l'individuazione dei perdenti posto e non anche ai fini della riassegnazione della titolarità a seguito del dimensionamento;
- per i docenti, sempre al comma 3 lett. c), è stabilito che in caso di nuova costituzione della cattedra orario esterna da assegnare a chi è già titolare nella scuola, l'esclusione dei beneficiari di cui al presente art. 13, comma 2, si operi solo nel caso in cui il completamento sia con una scuola di diverso comune;
- nel comma 4 si prevede che in tutti i casi in cui la condizione che dà diritto alle varie precedenze venga meno entro i 10 giorni precedenti la chiusura dell'area per l'inserimento dei dati (riportata nell'OM), il personale sia tenuto a dichiararlo (con conseguente perdita del diritto a precedenza).

Le certificazioni da allegare alla domanda sono tutte regolate nell'Ordinanza Ministeriale.

SINTESI DI ALCUNE PARTI SIGNIFICATIVE

Destinatari

- Si ricorda che alle operazioni di mobilità territoriale deve partecipare anche tutto il personale docente ed ATA che ha perso la sede di titolarità per l'accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 CCNL 2007) oltre i primi 3 anni, al fine di ottenere una nuova sede, dal momento che la titolarità di sede si conserva "complessivamente" per un solo triennio. Tale personale partecipa alle operazioni in fase preliminare.
- Analogamente deve partecipare alla mobilità territoriale il personale educativo e ATA immesso in ruolo nell'a.s. 2018/2019, per avere la titolarità definitiva.
- La normativa su "Rientri, assegnazioni e restituzioni al ruolo o qualifica di provenienza" (art. 7 – art. 38) si applica a tutto il personale, docente e ATA, collocato fuori ruolo (ivi compreso il personale docente inidoneo che torna ad insegnare, previa nuova visita medica) che, a domanda, chiede di rientrare in servizio nella scuola.

Precedenza legge 104/92

- Per fruire della precedenza per l'assistenza ad un genitore con grave disabilità **occorre esplicitare anche le ragioni** per cui il coniuge (se c'è) non può prestare assistenza. Analoga dichiarazione devono presentare altri fratelli o sorelle, se presenti. Il beneficiario di precedenza deve anche sottoscrivere di **avere chiesto di fruire dei 3 giorni di permesso** mensili di assistenza, per l'intero anno scolastico in cui si presenta la domanda (ovvero che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito nel corso dell'anno scolastico). Si ritiene assolto quest'ultimo requisito con l'avvenuta presentazione della richiesta, e non con l'effettiva, puntuale fruizione mensile.
- **La mancanza** anche di una sola di **queste condizioni non dà diritto di precedenza nei trasferimenti** ma solo nella successiva mobilità annuale.
- Nel caso in cui il/la lavoratore/trice che assiste un genitore con handicap grave **sia l'unico/a figlio/a che convive con il genitore da assistere**, una volta documentata la convivenza, ha diritto alla precedenza anche in presenza di altri fratelli e/o sorelle. Solo in questo caso non è necessaria la dichiarazione da parte di questi ultimi di non poter assistere. Pertanto, ai fini del riconoscimento del diritto di precedenza, la convivenza con il genitore non è obbligatoria ma diventa un "*oggettivo elemento di priorità*" in presenza di più fratelli e/o sorelle.
- La situazione di assistenza che dà diritto alla precedenza **deve essere a carattere permanente** (ad eccezione dei figli) e deve sussistere fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. È fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. Solo ai fini dell'esclusione dalle graduatorie interne, e solo se si tratta di assistenza a figlio o coniuge, la certificazione può essere di disabilità "rivedibile".
- Il familiare in assistenza **non deve trovarsi in situazione di ricovero a tempo pieno** presso istituti specializzati.
- La **tutela legale** (individuata dal Giudice competente con apposito provvedimento) riconosce il diritto di assistenza alla pari del genitore che assiste il figlio disabile.
- Per fruire del diritto di precedenza è fatto **obbligo** di indicare la **preferenza sintetica per l'intero comune** (o distretto sub-comunale) di domicilio dell'assistito. La mancata indicazione del comune (o distretto sub-comunale) di ricongiungimento non annulla la domanda, **ma fa venire meno il diritto alla precedenza**.

Dimensionamento

- Confermati sia l'impianto normativo che i criteri di utilizzo già definiti negli anni passati

Graduatorie interne per l'individuazione del personale perdente posto

- L'**organico dell'autonomia** comprende tutto il personale titolare, in servizio nei vari plessi/sedi/sezioni staccate anche in comuni diversi nonché negli ordinamenti diversi della secondaria di secondo grado (I.I.S.).
- Le **graduatorie interne saranno uniche**, suddivise in classi di concorso e tipologia di posto, **senza alcuna distinzione** (per i docenti) tra incarico su **insegnamento curricolare o potenziamento**.
- Tutte le scuole definiscono le graduatorie interne per l'individuazione del personale docente, educativo e ATA soprannumerario **entro i 15 giorni successivi** al termine di scadenza per la presentazione delle domande.
- L'eventuale esclusione (*vedi paragrafo specifico*) è disposta ai sensi dell'art.13 comma 2 e art.40 comma 2.

Permanenza quinquennale su sostegno e su classi ad indirizzo didattico differenziato

- Si conferma ai docenti l'obbligo di **permanenza quinquennale** sui posti di sostegno, nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato a decorrere dal primo anno di **servizio dopo l'immissione in ruolo**. Nel quinquennio, è possibile partecipare alle operazioni di mobilità per il passaggio di ruolo in altro grado, ma sempre su posto di sostegno; se ottenuto, ricomincia da capo l'obbligo di permanenza.
- Nel caso di trasferimento interprovinciale, la **permanenza su sostegno potrebbe superare il quinquennio** qualora nella provincia di destinazione vi sia **esubero** di organico su posto comune.

Vincolo triennale per i docenti

È bene ricordare che l'impossibilità a presentare domanda di mobilità per tre anni (vedi paragrafo precedente "*Permanenza su sede per un triennio*") **opera a partire dall'a.s. 2020/2021**, quindi dopo l'esito delle operazioni relative all'a.s. 2019/2020. Si tratta di un vincolo temporale che interessa i docenti che parteciperanno alle operazioni ottenendo il trasferimento o il passaggio (quindi la titolarità) in una scuola tra quelle inserite puntualmente nelle preferenze espresse.

Tabelle di valutazione dei titoli

- Equiparazione del servizio pre-ruolo e ruolo diverso nella mobilità volontaria, mentre nulla cambia per le graduatorie interne e per i trasferimenti d'ufficio.
- Punteggio della continuità per il servizio prestato nelle **piccole isole è raddoppiato**.
- Tabella di valutazione personale ATA: il punteggio previsto per **l'inclusione in graduatoria di merito di concorso** (12 punti) è riconosciuto anche al personale incluso nelle graduatorie per la mobilità professionale (ai sensi dell'art. 9 del CCNI 3 dicembre 2009), purché in profilo superiore a quello di attuale appartenenza.

- Ancora per gli ATA: servizio precedentemente prestato con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in qualità di docente, ancorché non valido ai fini della ricostruzione di carriera, viene valutato al pari del servizio pre-ruolo.
- **Punteggio "una tantum"** (10 punti per i docenti e 40 per il personale ATA): ai fini dell'attribuzione di tale punteggio è necessario dichiarare (vedi fac-simile allegato all'OM) l'elenco degli anni continuativi (almeno 3) in cui non si è presentata domanda in ambito provinciale (tra l'a.s. 2000/2001 e 2007/2008) e che, negli anni successivi alla maturazione, non si sia ottenuto "volontariamente" un trasferimento, un passaggio o una assegnazione provvisoria in ambito provinciale.
- Nella nota 5-ter per i docenti e nota (e) per il personale ATA viene precisato che il personale trasferito a domanda condizionata perché perdente posto ha **diritto comunque a mantenere il punteggio "una tantum"**, anche nel caso in cui negli anni successivi non richieda di rientrare nella scuola di precedente titolarità.
- Il servizio prestato con nomina ai sensi dell'art.36 CCNL 2007 (docenti) e art.59 CCNL 2007 (ATA) è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il **servizio non di ruolo**.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Licei musicali

Gli insegnamenti specifici dei licei musicali sono:

A053 Storia della musica

A055 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II° grado

A063 Tecnologie musicali

A064 Teoria analisi e composizione

La mobilità dei licei musicali (art.5) **nel solo a.s. 2019/2020 ha carattere transitorio** con disposizioni straordinarie per garantire la continuità didattica dei docenti attualmente in servizio, nel rispetto della graduatoria degli aventi diritto (*formulata tenendo conto degli anni di servizio prestati proprio nei licei musicali*).

Parliamo delle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64; le domande si presentano in **formato cartaceo** all'Ufficio Scolastico Territoriale di destinazione entro i termini stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale.

In sintesi, per l'a.s. 2019/2020 si prevede che:

- i posti disponibili a livello provinciale siano destinati per il **50% alle nuove assunzioni** e per il **50% alla mobilità territoriale e professionale**. Il posto dispari o unico va alla mobilità;
- i docenti a tempo indeterminato titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 presentino domanda di passaggio di cattedra/ruolo verso la specifica disciplina di indirizzo sulla quale **sono stati già utilizzati**, nel liceo musicale di servizio o in altri licei musicali della provincia;
- l'Ufficio scolastico territoriale, ricevute le domande, provveda a definire **le graduatorie dei docenti sulla base degli anni di servizio prestati**, individuando gli aventi diritto al passaggio;

- tra questi, con priorità **si confermino sulla medesima sede** di utilizzazione i docenti per **continuità didattica**, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria (ma sempre nel limite degli aventi diritto);
- **a seguire venga effettuata la mobilità territoriale** sui posti ancora liberi, quindi si completino i passaggi per gli aventi titolo non destinatari di conferma, poi del restante personale aspirante alla mobilità professionale anche privo di servizio specifico.

Per gli **aa.ss. 2020/2021 e 2021/2022**, invece, i movimenti si effettueranno secondo le **procedure comuni** agli altri indirizzi e gradi di scuola. Fermo restando il 50% dei posti accantonati per le nuove assunzioni, le disponibilità dei posti per la III fase delle operazioni è così determinata:

- a.s. 2020/2021 – 30% alla mobilità professionale e 20% a quella territoriale interprovinciale
- a.s. 2021/2021 – 25% alla mobilità professionale e 25% a quella territoriale interprovinciale

In caso di concorrenza e a parità di anni, la valutazione avverrà in base al punteggio previsto dall'allegato 2 - Tabella B del CCNI, comprensivo dell'anno scolastico in corso. Possono inoltrare domanda anche i docenti che, rientrando nelle condizioni di cui sopra, siano in attesa della conferma in ruolo.

La modalità di presentazione delle domande è in forma cartacea utilizzando i moduli disponibili nello [nostro speciale](#) e sul sito del Miur nella [sezione mobilità](#).

Ciascun Ufficio scolastico territoriale provvederà a definire le rispettive graduatorie provinciali per ogni classe di concorso.

L'istanza verso i licei musicali non preclude ai docenti di A-29, A-30 e A-56 di presentare anche domanda di mobilità volontaria (territoriale o professionale) verso istituti della provincia o di altre province: l'aver ottenuto il passaggio nei licei musicali annulla le acquisizioni a sistema relative ai successivi movimenti.

Insegnanti di religione cattolica

Le operazioni di mobilità degli insegnanti di religione cattolica trovano i riferimenti all'art.27 del CCNI 2019/2022 e nella specifica Ordinanza Ministeriale.

- È prevista la possibilità di trasferimento dalla dotazione di posti di insegnamento della religione cattolica di una diocesi ai posti di altra diocesi della stessa o di diversa regione;
- è prevista anche la possibilità di mobilità intersettoriale verso diverso settore formativo nell'ambito sia della stessa diocesi, che nell'ambito di altra diocesi della stessa o diversa regione;
- sono riconosciute, per quanto compatibili le precedenze di legge di cui all'art.13 dei docenti, a condizione che il comune verso il quale viene esercitata la precedenza si trovi nel territorio della diocesi richiesta.
- Gli insegnanti di religione cattolica vengono individuati come soprannumerari sulla base delle graduatorie articolate per ambiti territoriali diocesani.
- per i docenti che sono attualmente in altri ruoli, il precedente servizio di ruolo prestato come insegnante di religione cattolica è valutato allo stesso modo dell'insegnamento pre-ruolo, sempre sull'insegnamento della religione cattolica.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Il quadro completo delle norme di riferimento è costituito dal Contratto, dall'Ordinanza Ministeriale che fissa le procedure attuative e le scadenze e dalla modulistica allegata da utilizzare. Tutto è reperibile sul sito della FLC CGIL: www.flcgil.it/mobilitati.

Chi può presentare domanda

- Tutto il **personale docente**, il **personale educativo** ed il **personale ATA** compresi i neo immessi in ruolo.
- Il personale **immesso in ruolo con riserva** partecipa alle operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta è sottoposta anch'essa a riserva.
- Il personale docente, con domanda unica, può chiedere la mobilità volontaria su **scuola, comune, distretto, provincia** e/o su **province diverse** indicando complessivamente fino a 15 preferenze. Le operazioni all'interno della provincia precedono quelle verso provincia diversa; la domanda verrà esaminata, **a partire dal punteggio spettante**, sulla **base dell'ordine di preferenza** indicato dal docente stesso indipendentemente se per preferenze della stessa provincia o diversa.
- Il personale ATA interessato alla **mobilità volontaria** può inoltrare domanda al fine di ottenere una scuola di titolarità diversa, nello stesso comune e tra comuni diversi della stessa provincia. **Con una seconda domanda** potrà richiedere anche il **trasferimento per una differente provincia**. Questa seconda domanda, se soddisfatta, prevale su quella provinciale.
- Il **personale educativo** seguirà la procedura di compilazione/inoltro della **domanda online** e potrà chiedere fino a **9 province diverse** da quella attuale.
- Il personale educativo può chiedere il **passaggio di ruolo nella scuola di infanzia e primaria**, se in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure dei titoli di studio conseguiti al termine dei corsi dell'istituto magistrale entro il 2001/2002 con **valore di abilitazione all'insegnamento**.
- Il personale docente e ATA che ha perso la sede di titolarità a seguito di accettazione di incarichi a tempo determinato (artt. 36 e 59 CCNL 2007) per più di 3 anni, ed interessato al rientro, deve inoltrare domanda al fine di ottenere una nuova titolarità.
- Con altra domanda il personale può accedere alla **mobilità professionale** per prestare servizio in una classe di concorso diversa, in un grado di scuola diverso oppure in un profilo diverso della stessa area per il personale ATA. Tale domanda si può presentare solo dopo la conferma in ruolo e quindi, per i docenti, mai nel primo anno di assunzione.
- I docenti delle **discipline specifiche dei licei musicali** titolari e non-titolari già utilizzati oppure no (*comunque in possesso dei requisiti di cui al DPR 19/16 modificato dal DM 259/7*), possono presentare domanda di mobilità territoriale e professionale secondo quanto disposto nel paragrafo precedente. Tale operazione sarà effettuata manualmente e trattata prima di quelle informatizzate (al fine di rendere disponibili le cattedre occupate adesso nel ruolo di appartenenza).
- il personale che, suo malgrado, è coinvolto nella **mobilità d'ufficio**, perché individuato come perdente posto nella scuola in cui è attualmente titolare per riduzione di organico potrà presentare domanda (condizionata o non) oltre i termini previsti, con modalità cartacea.

Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici si consiglia di rivolgersi alla [sede della FLC CGIL](#) per avere una consulenza più dettagliata.

PERSONALE DOCENTE

Mobilità volontaria

- **Può fare domanda** tutto il personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità della sede per avere fruito dell'art. 36 del CCNL 2007 per più di 3 anni (accettazione di incarichi a tempo determinato). Anche i **docenti neo assunti** con decorrenza giuridica 1° settembre 2018 **potranno presentare domanda di trasferimento interprovinciale**.
- **Quante domande si possono presentare.** Tutto il personale docente che intende presentare domanda di mobilità territoriale volontaria, è **obbligato ad utilizzare la procedura online**. Analoga procedura è obbligatoria per chi intende presentare domanda di mobilità professionale (**con esclusione degli assunti 2018/2019** i quali non hanno **ancora avuto la conferma in ruolo**). Tutti possono chiedere con un'unica domanda fino ad un massimo di 15 preferenze complessive di: **scuola, comune, distretto, provincia anche province diverse**. È possibile chiedere anche (o solo) il passaggio di cattedra e/o il passaggio di ruolo (utilizzando i moduli specifici per l'ordine di scuola interessato, sempre online) con le stesse regole dei trasferimenti (ovvero fino a 15 preferenze complessive). Se si presenta la domanda di trasferimento e di passaggio di cattedra sarà il docente ad indicare quale delle due debba avere la precedenza di trattamento. Diversamente, qualora si presenti la domanda di passaggio di ruolo, questa prevale su tutte le altre domande.
È possibile richiedere il **passaggio di ruolo, solo per un ruolo diverso**, anche per più classi di concorso qualora si abbiano più titoli. **La violazione di questa norma** (cioè la presentazione di più domande per ruoli diversi), **annulla tutte le domande presentate**. Per chiedere (anche o solo) posti di sostegno, di lingua straniera nella scuola primaria e di educazione per gli adulti e/o serali, si utilizza lo stesso modulo.
- **Cosa si allega alla domanda.** Alla domanda di trasferimento è obbligatorio allegare la **dichiarazione dei servizi prestati** (all. D) che sostituisce la certificazione del servizio e la **dichiarazione della continuità didattica** (all. F) se in possesso del requisito di almeno tre anni (conclusi) nella stessa scuola. Per beneficiare del punteggio relativo alle esigenze di famiglia, è obbligatorio allegare una dichiarazione personale che attesti la residenza (o il luogo di cura) del familiare, il grado di parentela con esso, il numero dei figli e la loro età. **Con la suddetta dichiarazione** (si veda fac-simile allegato in fondo) è possibile anche attestare il possesso di altri titoli valutabili (concorso ordinario per esami e titoli, specializzazioni, altre lauree, dottorato di ricerca, corso CLIL, ecc...), senza doverli certificare. Per beneficiare del punteggio "una tantum" è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008) in cui si è maturato il diritto per non avere presentato affatto domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall'anno precedente, si era già titolari.
Riguardo il diritto a beneficiare delle varie precedenze previste per particolari situazioni, è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. Per la legge 104/92, occorre

produrre specifica **certificazione medica**, in quanto non sostituibile con autocertificazione. Per la procedura online, si veda l'apposito paragrafo.

- Nel caso si presentino più domande, **è sufficiente documentarne una soltanto** e fare riferimento a tale documentazione nelle altre.
- **Le preferenze.** Per esprimerle va utilizzata la **denominazione ufficiale della sede di organico** di ciascuna scuola e i codici sintetici di comune-distretto-provincia, come risulta nei **bollettini del Miur**. In presenza dell'organico dell'autonomia in tutti i gradi di scuola, si deve esprimere il codice della scuola che identifica la sede di organico unico e non quello delle singole sedi o ordinamenti. Fanno eccezione quelli degli ex CTP (punto di erogazione), corsi serali, sedi carcerarie/ospedaliere, scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato che mantengono un codice proprio. In tutti i casi si assumerà la titolarità su una scuola. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado, è possibile scegliere se si intende concorrere solo per cattedre interne oppure per **"cattedre esterne"** tra più scuole (che saranno comunque costituite sempre con il criterio della prossimità, a partire dal medesimo comune). Nella mobilità volontaria può essere esprimibile la sede di titolarità a.s. 2018/2019 per una diversa tipologia di posto.
- **La sequenza delle operazioni.** Prima verranno effettuati i movimenti all'interno del comune, poi in provincia e infine in/da altre province, ma in modo "sincronico"; si conoscerà, quindi, solo l'esito finale, con un pieno recupero dei posti che si dovessero liberare per mobilità interprovinciale o professionale.

Mobilità professionale

- Il contratto consente di passare, a domanda volontaria (sempre nel limite delle 15 preferenze), **da un grado di scuola ad un altro** (passaggio di ruolo) se si è in possesso della relativa abilitazione. Nella scuola secondaria, è possibile anche passare **dall'insegnamento in una classe di concorso ad un'altra** (passaggio di cattedra) sempre se in possesso della relativa abilitazione.
- È bene ricordare che l'operazione da posto comune (tutte le classi di concorso) a posto sostegno e viceversa è un trasferimento **e non costituisce mobilità professionale**.
- La mobilità dal ruolo dei docenti diplomati (ad esempio ITP) a quello dei laureati (e viceversa) all'interno della scuola secondaria di secondo grado, è considerata "passaggio di ruolo".
- Può partecipare tutto il personale a tempo indeterminato, **a condizione che abbia superato il periodo di prova** e che sia in possesso del titolo (di abilitazione/idoneità) previsto per l'accesso.
- È possibile chiedere il passaggio di cattedra per tutte le classi di concorso in cui si è abilitati; nelle classi di concorso della **tabella B (ITP)** è sufficiente il **possesso del titolo di studio** di accesso all'insegnamento, come previsto dal DPR 19/16 e successive integrazioni.
- Si può chiedere contemporaneamente anche il passaggio di ruolo, ma **per un solo ruolo, pena l'annullamento di tutte le domande**. In caso di presentazione di più domande, il passaggio di ruolo prevale su tutte le altre. Per le varie tipologie di domande di mobilità professionale vanno utilizzati i moduli specifici allegati all'Ordinanza Ministeriale. Per le preferenze si utilizza la dizione

delle scuole / comuni / distretti / province ed i codici dei bollettini ministeriali con le stesse modalità dei trasferimenti. È possibile anche presentare contemporaneamente sia domanda di trasferimento che di mobilità professionale.

- **Documentazione.** È sufficiente documentare una sola delle varie domande, dichiarando tutti i titoli in possesso, e farne riferimento nelle altre qualora si presentino. Ovviamente per la mobilità professionale, rispetto alla domanda di trasferimento, vanno dichiarati, in aggiunta, il possesso del titolo di studio e della specifica abilitazione prevista.
- **I posti destinati alla mobilità professionale:** per l'a.s. 2019/2020 sono il 10% dei posti disponibili al termine della mobilità provinciale.
- **Quando verrà esaminata la domanda.** La mobilità professionale provinciale (nei limiti della quantità di posti ad essa assegnati) viene esaminata dopo le operazioni di trasferimento all'interno della provincia e subito prima dei trasferimenti interprovinciali. La mobilità professionale tra province diverse è possibile, invece, solo dopo i trasferimenti interprovinciali e solo se la mobilità professionale provinciale non ha già consumato per intero l'aliquota prevista del 10% dei posti.

Trattamento dei perdenti posto

- **Si può diventare perdenti posto** quando, definito dall'amministrazione l'organico dell'autonomia di una istituzione scolastica (comprendente anche i posti assegnati per il potenziamento) nella scuola di titolarità (con sezioni staccate e/o diversi ordinamenti - IIS) **vi sia un numero minore di posti della propria tipologia** (comune o sostegno nell'infanzia/primaria) o della propria **classe di concorso** (scuola secondaria) rispetto al numero di docenti titolari.
- **I docenti al 3° anno di FIT**, come già detto, assumono la titolarità dal 1° settembre 2019 sulla scuola di attuale servizio il cui posto viene accantonato rispetto alle disponibilità. Nel caso in cui si attui una contrazione di posti nella scuola stessa, la titolarità è loro assegnata su uno dei posti rimasti disponibili in provincia prima delle immissioni in ruolo.
- In presenza di perdenti posto, i docenti corrispondenti al numero di posti "mancanti" nell'organico, diventano soprannumerari e **vengono trasferiti in altra scuola** a domanda (condizionata o no) oppure d'ufficio. In questo caso sarà individuata una scuola nel comune di titolarità durante la 1 fase dei movimenti. In subordine, si procede ad individuare una scuola in altro comune secondo la tabella di viciniorietà.
- I tempi sono diversi da quelli di presentazione delle domande di mobilità volontaria, perché legati ai tempi di definizione degli organici e la procedura sarà cartacea. I docenti coinvolti, per non essere penalizzati, hanno diritto ad essere riammessi a partecipare alla mobilità insieme, agli altri, **entro 5 giorni** dalla comunicazione formale (notifica) di perdente posto.
- **Raccomandazioni.** È sempre opportuno che i docenti seguano le operazioni di competenza del dirigente scolastico. In particolare, la **pubblicazione della graduatoria interna** che servirà per stabilire chi, tra i colleghi, risulterà perdente posto in base al punteggio. Tale graduatoria è fatta **entro il 15° giorno** successivo alla scadenza delle domande di mobilità e vanno valutati

tutti i titoli acquisiti entro questa data. È buona norma controllare sia il proprio punteggio (in base alla tabella allegata al contratto sulla valutazione del servizio e dei vari titoli), che quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti. Particolare attenzione anche alle note, vedi la **5 bis**) sulla continuità didattica.

- In caso di errori si deve presentare al capo d'istituto un reclamo circostanziato **entro 10 giorni dalla pubblicazione**, che il capo d'istituto esaminerà entro i successivi 10 giorni e, se lo riterrà fondato, provvederà alle conseguenti rettifiche. Segue fac-simile reclamo.
- Sulle controversie riguardanti la mobilità e gli atti connessi, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 17 del CCNI (che però non è più obbligatorio), prima di adire al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto

a) Formulazione e affissione all'albo della graduatoria interna d'istituto: comprende sia il personale titolare su scuola che quello proveniente da incarico triennale, ora pienamente titolare di scuola (anche se il triennio non è concluso) viste le modifiche normative apportate con la soppressione degli ambiti territoriali.

b) Le graduatorie sono distinte per singola tipologia di posto/insegnamento e devono essere indicati, per ciascun docente, sia la data di nascita che tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenze di famiglia, titoli culturali, ecc...).

Con il DPR 259/2017, nella secondaria di secondo grado, **alcuni insegnamenti sono raggruppati in unica graduatoria d'istituto** corrispondente al nuovo codice delle discipline, nella quale confluiscono i docenti delle diverse provenienze, con il punteggio loro spettante (cosiddette "graduatorie incrociate").

c) In caso di contrazione di **posto di lingua inglese** nella primaria, il personale in soprannumero sulla lingua confluisce nella graduatoria comune prima della mobilità e risulta perdente posto l'ultimo di questa (quindi non necessariamente il docente di inglese). Il personale in servizio come **utilizzato o in assegnazione provvisoria non partecipa** all'individuazione del perdente posto, in quanto non-titolare e seguirà le operazioni nella sua scuola di titolarità.

d) I beneficiari di precedenza di cui ai punti I), III), IV) e VII) dell'art.13 sono esclusi dalla graduatoria alle condizioni previste dal comma 2 dell'art.13.

e) Individuazione del perdente posto. Prioritariamente è perdente posto il docente collocato con il minor punteggio tra coloro che sono entrati a far parte dell'organico dell'autonomia dal 1° settembre 2018 a seguito di mobilità volontaria o per immissione in ruolo. A seguire, è perdente posto il docente ultimo posizionato nella graduatoria costituita da coloro che sono in servizio (perché titolari) nella scuola dagli anni scolastici precedenti e da coloro che sono arrivati dal primo settembre dell'anno in corso, ma per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Tra questi è compreso chi è rientrato nella scuola nell'ottennio successivo ad un trasferimento d'ufficio.

NB. 1. Nella scuola secondaria il docente titolare su una cattedra orario esterna partecipa (perché a tutti gli effetti nell'organico della scuola) alla graduatoria d'istituto al pari degli altri, **ma potrebbe non essere il destinatario della notifica di perdente posto. Non può essere perdente posto il/la docente che usufruisce delle sopraccitate tipologie di precedenza (vedi allegato 3), salvo non si renda necessario perché unico titolare.**

NB. 2. *Il beneficio della precedenza di cui al punto IV) **si applica solo nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.** Qualora la scuola di titolarità sia in **comune diverso**, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria nel comune di assistenza, ai fini del diritto di **esclusione dalla graduatoria interna.** Tale obbligo **non si applica** nel caso in cui la scuola di titolarità sia ubicata in diverso comune, ma abbia una sede o plesso nel comune stesso.*

f) Comunicazione formale al perdente posto. La notifica da parte del dirigente scolastico va fatta per iscritto, una volta pervenuta la nuova tabella degli organici assegnati all'istituto, informando circa la possibilità di inoltrare **domanda di trasferimento (su modello cartaceo) entro 5 giorni**, per essere riammessi al movimento. Se non si presenta domanda, il trasferimento avviene d'ufficio.

g) Presentazione della domanda come perdente posto per scegliere una nuova scuola. Con la presentazione della domanda si esprimono delle preferenze ed è possibile evitare l'assegnazione da parte dell'amministrazione.

Attenzione: *per avvalersi del diritto a rientrare nella scuola attuale **con precedenza nell'ottennio**, mantenendo anche il punteggio della continuità, è obbligatorio presentare **domanda di trasferimento "condizionata"**. La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza.*

h) Il perdente posto si muove come tutti gli altri (sempre nel limite delle 15 preferenze, se richieste) e senza **ulteriori diritti sulle preferenze espresse.** Beneficia delle precedenze di cui all'art.13 punti II) e V) dall'anno successivo.

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse, **viene trasferito d'ufficio** nelle altre scuole, prima nel comune poi nei comuni vicini della provincia, con priorità rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.

Il perdente posto che presenta **domanda condizionata** e che intende inserire tra le preferenze anche le scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimerle dopo aver indicato il codice dell'intero comune (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l'annullamento di queste ultime preferenze.

Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (docenti)

(da redigere in carta semplice, per contestare la graduatoria interna per l'individuazione del soprannumerario)

Al Dirigente scolastico _____

Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ in via/piazza _____
n. _____, in qualità di _____ in servizio presso la
scuola/istituto _____ di _____ nella
classe di concorso/tipologia di posto _____
presa visione della graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari
pubblicata all'albo della scuola il _____,

propone reclamo

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d'istituto al fine di essere reintegrato/a nei propri diritti.

_____ li _____ (firma) _____

PERSONALE ATA

Mobilità volontaria territoriale e professionale

- Tutto il **personale ATA** con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può fare **domanda**, obbligatoriamente con procedura online, Come per i docenti anche la mobilità del personale ATA avviene su scuola, con possibilità di esprimere preferenze di comune e distretto.
- Il personale ATA **transitato nei ruoli statali da altri comparti** a decorrere dall'a.s. 2017/2018 ai sensi di apposite convenzioni, parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a **partire dal prossimo anno scolastico** con le regole generali del CCNI e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle.
- Agli assistenti amministrativi e tecnici immessi in ruolo il 1° settembre 2018 sulla base della procedura selettiva di cui alla legge 205/17 art. 1 comma 619, e ai collaboratori scolastici immessi in ruolo in base della medesima legge art. 1 commi 622-626 (ex co.co.co) **è assegnata la titolarità sull'istituzione scolastica** presso la quale è stata disposta l'assunzione in servizio sul posto accantonato, ma **non partecipano alle procedure di mobilità per l'a.s. 2019/20** (CCNI art.34 commi 4-5).
- Gli ATA interessati possono presentare fino ad un massimo di 4 diverse tipologie di domande. Una per trasferirsi all'interno della provincia di titolarità ed un'altra per trasferirsi in una provincia diversa. Questa seconda prevale su quella provinciale. Si può fare anche (o solo) domanda per il passaggio di profilo (e fino a tre diversi profili con altrettante domande, se in possesso dei titoli) all'interno dell'area nell'ambito della provincia di titolarità; infine una quarta tipologia, sempre di passaggio di profilo (mobilità professionale), ma per una provincia diversa. **La domanda di passaggio di profilo per altra provincia prevale su tutte le richieste presentate.**
- Gli assistenti tecnici che intendono trasferirsi da un'area di laboratorio ad un'altra, nel proprio e/o in diverso istituto, debbono sempre presentare domanda di trasferimento. Ai fini della mobilità professionale del personale ATA conservano validità anche i vecchi titoli in possesso alla data di sottoscrizione del CCNL 2007.
- **Alla domanda si allega:**
 - la dichiarazione dei servizi (allegato D),
 - l'eventuale dichiarazione della continuità (allegato E);
 - la dichiarazione personale relativa alle esigenze di famiglia, alle idoneità conseguite in concorsi per posti di personale ATA;
 - per il passaggio di profilo o di area occorre dichiarare il possesso del titolo di studio previsto. **Tutte le dichiarazioni sono in carta semplice.**
 - Per l'attribuzione del punteggio "*una tantum*" è obbligatorio dichiarare il triennio (compreso tra l'a.s. 2000/2001 e l'a.s. 2007/2008) in cui si è maturato il diritto per non avere presentato affatto la domanda volontaria di trasferimento o passaggio in ambito provinciale dalla scuola in cui, almeno dall'anno precedente, si era già titolari.
- Riguardo il diritto a beneficiare delle varie precedenzae previste per particolari situazioni, è obbligatorio attestare il possesso dei requisiti sempre con documentazione o dichiarazione sostitutiva. Per la **legge 104/92**, occorre

produrre specifica **certificazione medica**, in quanto non sostituibile con autocertificazione.

- **Le preferenze** si esprimono utilizzando i codici delle scuole sede di organico ATA e/o i codici sintetici (comuni, distretti) dei bollettini ufficiali. Per le preferenze sintetiche si possono usare i codici di qualsiasi grado di scuola (ad eccezione di quelli della scuola dell'infanzia) e sono validi per tutte le tipologie di scuole.

Trattamento del personale perdente posto

- **Si può diventare perdenti posto** quando, alla luce dei nuovi organici dell'autonomia definiti dall'amministrazione vi sia un minore numero di posti del proprio profilo. In questo caso un numero di lavoratori pari ai posti "mancanti" deve essere ri-assegnato in altra scuola dello stesso comune o in altri comuni della stessa provincia, con domanda volontaria o, se non soddisfatta nelle preferenze, con mobilità d'ufficio. I tempi sono successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria perché legati alla definizione degli organici di diritto per l'anno seguente e **la procedura sarà cartacea**. Il personale **entro 5 giorni** dalla comunicazione formale (notifica) è riammesso a partecipare alla mobilità insieme agli altri, per non essere penalizzato.
- **Raccomandazioni**. È sempre opportuno che gli interessati seguano le operazioni di competenza del dirigente scolastico. In particolare, la **pubblicazione della graduatoria interna** che servirà per stabilire chi risulterà perdente posto in base alla posizione occupata. È buona norma controllare sia il proprio punteggio (in base alla tabella allegata al contratto sulla valutazione del servizio e dei vari titoli), che quello attribuito ai colleghi direttamente coinvolti.
- In caso di errori si deve presentare al capo d'istituto un reclamo circostanziato **entro 10 giorni dalla pubblicazione**, che il capo d'istituto esaminerà entro i successivi 10 giorni e, se lo riterrà fondato, provvederà alle conseguenti rettifiche. Segue fac-simile reclamo.
- Sulle controversie riguardanti la mobilità e gli atti connessi, gli interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'art. 42 del CCNI (non è più obbligatorio), prima di adire al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Sequenza delle operazioni per individuare i perdenti posto

a) Formulazione e affissione all'albo della graduatoria interna d'istituto: comprende tutto il personale titolare del codice-scuola, suddiviso per i relativi profili di appartenenza.

b) Nelle specifiche graduatorie devono essere indicati, per ciascun ATA, sia la data di nascita che tutti i punteggi analitici (anzianità di servizio, continuità, esigenze di famiglia, titoli generali, ecc...). Il personale in servizio come **utilizzato o in assegnazione provvisoria non è preso in considerazione** in quanto non-titolare, e seguirà le operazioni nella sua scuola di titolarità.

c) Nel formulare le graduatorie si prendono in considerazione servizi e titoli **in possesso alla data di scadenza delle domande di trasferimento**, ed eventuali esigenze di legge 104/92, anche in questo caso acquisite alla data di scadenza ordinaria dei trasferimenti.

d) Pubblicazione della nuova tabella organica, inviata dall'amministrazione territoriale e suddivisa per profilo, per rilevare eventuali casi di esubero. La competenza è del dirigente scolastico.

e) Individuazione dei perdenti posto. Prioritariamente è perdente posto il titolare collocato **con il minor punteggio** tra coloro che sono entrati a far parte dell'organico dal 1° settembre 2018 a seguito di mobilità volontaria. A seguire, è perdente posto il titolare ultimo posizionato nella graduatoria costituita da coloro che sono titolari nella scuola dagli anni scolastici precedenti e da coloro che sono arrivati dal primo settembre dell'anno in corso, ma per trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata. Tra questi è compreso chi è rientrato nella scuola nell'ottennio successivo ad un trasferimento d'ufficio.

Per gli assistenti tecnici l'individuazione dell'esubero avviene in relazione a ciascuna area di riferimento. Non può essere perdente posto chi usufruisce di una delle precedenze di cui ai punti I, II, IV e VII dell'art. 40 ([vedi allegato 3](#)), a meno che il numero dei perdenti posto sia tale da renderlo necessario.

NB.1. *Il beneficio della precedenza di cui al punto IV) **si applica solo nella stessa provincia del domicilio dell'assistito.***

Qualora la scuola di titolarità sia in **comune (o distretto sub-comunale) diverso** da quello dell'assistito, è obbligatorio avere presentato domanda di trasferimento volontaria *nel comune di assistenza, ai fini del diritto di **esclusione dalla graduatoria interna.** Tale obbligo **non si applica** nel caso in cui la scuola di titolarità sia ubicata in diverso comune, ma abbia una sede o plesso nel comune stesso.*

f) Comunicazione formale al perdente posto. La notifica da parte del dirigente scolastico va fatta per iscritto, una volta pervenuta la nuova tabella degli organici assegnati all'istituto, informando circa la possibilità di inoltrare **domanda di trasferimento (su modello cartaceo) entro 5 giorni**, per essere riammessi al movimento. Se non si presenta domanda, il trasferimento avviene d'ufficio.

g) Presentazione della domanda come perdente posto per scegliere una nuova scuola. Con la presentazione della domanda si esprimono delle preferenze ed è possibile evitare l'assegnazione da parte dell'amministrazione.

Attenzione 1.

*Per avvalersi del diritto a rientrare nella scuola attuale **con precedenza nell'ottennio**, mantenendo anche il punteggio della continuità, **è obbligatorio presentare domanda di trasferimento "condizionata"**. La domanda presentata come perdente posto annulla la domanda libera eventualmente presentata in precedenza.*

h) Il perdente posto si muove come tutti gli altri (sempre nel limite delle 15 preferenze, se richieste) e senza **ulteriori diritti sulle preferenze espresse.** Beneficia delle precedenze di cui all'art.40 punti II) e V) dall'anno successivo.

Qualora non ottenga alcuna delle preferenze espresse, viene trasferito d'ufficio nelle altre scuole, prima nel comune poi nei comuni vicini della provincia, con priorità rispetto alle domande di mobilità volontaria tra comuni diversi.

Il perdente posto che presenta **domanda condizionata** e che intende inserire tra le preferenze anche le scuole di altri comuni, è obbligato ad esprimerle dopo aver **indicato il codice dell'intero comune** (o distretto sub-comunale) dove è ubicata la scuola attuale, pena l'annullamento di queste ultime preferenze.

Attenzione 2.

Qualora si decida di inserire scuole in diversi comuni, può capitare avvenga il trasferimento in una di essi, anche se la preferenza è indicata in basso nell'elenco. Tutto ciò accade quando un altro perdente posto, pur con un minore punteggio, deve essere trasferito in una sede vicinore non avendo indicato scuole di altri comuni. In sintesi non è detto che, indicare anche più scuole su diversi comuni, sia alla fine vantaggioso.

Fac-simile reclamo avverso graduatoria interna (ATA)

(da redigere in carta semplice, avverso la graduatoria interna per l'individuazione del soprannumerario)

Al Dirigente scolastico _____

Oggetto: reclamo avverso la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____
il _____ residente a _____ in via/piazza _____
n. _____, in qualità di _____ in servizio presso la
scuola/istituto _____ di _____
presa visione della graduatoria interna per l'individuazione dei soprannumerari
pubblicata all'albo della scuola il _____,

propone reclamo

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d'istituto al fine di essere reintegrato/a nei propri diritti.

_____ li _____ (firma) _____

SCHEDE ALLEGATE

Allegato 1 - docenti. Chiarimenti attribuzione punteggi graduatorie interne

Tutti i titoli (di servizio, di famiglia e generali) vanno valutati secondo quanto previsto dalla tabella comune di valutazione allegata al contratto e con riferimento alla **data di scadenza per la presentazione delle domande** volontarie.

- Nelle **graduatorie interne** il punteggio per il "ricongiungimento alla famiglia" (e/o per la cura al familiare) si intende come "*esigenza di non allontanamento*" e spetta quando il familiare è residente nel comune di titolarità del docente (nota 7 lettera A).
- Questo punteggio spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili (cioè che non comprendono l'insegnamento del docente) e lo stesso risulti vicinioro alla sede di titolarità. I docenti hanno titolo a vedersi attribuito tale punteggio anche nel caso in cui sia presente un plesso/sede nel comune di residenza dei familiari, considerato nel medesimo organico dell'autonomia in cui si è titolari.
- **Valutazione del servizio.** Il servizio prestato nel ruolo attuale vale 6 punti l'anno a partire dalla decorrenza giuridica della nomina e con l'esclusione dell'anno in corso. Vale sempre 6 punti nel ruolo di attuale titolarità il servizio prestato in ruolo diverso a seguito di provvedimento di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria. Al contrario, il servizio prestato in ruolo diverso, avendo avuto in quel ruolo anche la titolarità (ad es. il periodo di ruolo antecedente un passaggio di ruolo), vale 3 punti l'anno.
Sono da considerare diversamente i ruoli della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e ruolo dei diplomati nell'ambito del secondo grado. Ai fini delle graduatorie interne il servizio prestato in ruolo diverso è assimilato al pre-ruolo (e quindi con punteggio ridotto oltre i 4 anni) nel caso in cui, dall'infanzia/primaria, si sia transitati nella secondaria di 1° e 2° grado (o viceversa).
Il periodo relativo ad una retrodatazione giuridica della nomina vale 6 punti l'anno se coperto da effettivo servizio nel ruolo attuale. Se non è stato prestato alcun servizio o se è stato prestato in ruoli diversi spettano 3 punti l'anno.
Per il servizio pre-ruolo spettano 3 punti l'anno, se prestato per almeno 180 giorni (o ininterrottamente dal 1° febbraio al termine degli scrutini) ma solo per i primi 4 anni mentre dopo i 4 anni si valuta per 2/3 (cioè 2 punti l'anno).
Il punteggio per il servizio prestato con il titolo sul sostegno vale doppio, se si chiede la mobilità verso tale tipologia di posto, oppure vale doppio ai fini della graduatoria per l'individuazione del perdente posto su sostegno.
- **Servizio continuativo.** Spettano 2 punti l'anno (con esclusione dell'anno in corso) fino al 5° anno continuativo di servizio nella scuola e 3 punti oltre il 5° anno. Per il punteggio della continuità nella formulazione della graduatoria interna non opera il limite minimo dei 3 anni, come per la mobilità volontaria

(vedi nota 5-bis), in quanto se ne ha diritto a partire dall'anno successivo a quello di servizio nella scuola di titolarità (non si valuta mai l'anno in corso).

I docenti trasferiti d'ufficio nell'ottennio che hanno sempre richiesto di rientrare nella ex-scuola/comune e lo hanno ottenuto, mantengono tutto il punteggio della continuità anche per gli anni di servizio prestato nelle altre scuole (fino al compimento di 8 anni come limite temporale massimo).

Nella scuola primaria dall'a.s. 1998/1999 (nella scuola dell'infanzia e nelle scuole primarie di montagna e piccole isole dall'a.s. 1999/2000), l'introduzione dell'organico funzionale non costituisce (da quel momento in poi) soluzione di continuità nel servizio prestato nei vari plessi. Al contrario, il trasferimento ottenuto in precedenza all'introduzione dell'organico funzionale tra plessi dello stesso circolo a seguito di domanda di trasferimento, ha interrotto la continuità. Analogamente non costituisce soluzione di continuità l'introduzione dell'organico unico dell'autonomia per quanto riguarda le secondarie di 1° e 2° grado, laddove la titolarità era (prima dell'a.s. 2016/2017) specifica di singola sede o ordinamento poi confluiti. Eventuale trasferimento ottenuto in precedenza ha già interrotto la continuità.

Per gli anni antecedenti al servizio prestato nell'attuale scuola, ai fini sempre della graduatoria interna, spetta 1 punto l'anno per il servizio di ruolo nelle scuole dell'attuale comune (sede) senza interruzione di continuità (*NB: tale punteggio di continuità sul comune riguarda gli anni antecedenti l'attuale scuola e dunque non è cumulabile con quello di continuità nella scuola per lo stesso anno*).

La continuità è riconosciuta anche in tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, congedi per maternità e parentali, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, CSPI, servizio nei progetti di cui all'art.1 comma 65 della legge 107/2015, servizio di leva o sostitutivo servizio civile (solo se prestato in costanza di rapporto d'impiego), incarico di presidenza, partecipazione a commissioni di concorso, dimensionamento della scuola, utilizzazione.

Non interrompe la continuità né l'utilizzo nei licei musicali, né la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiari con grave disabilità.

La continuità didattica è, al contrario, interrotta a seguito di assegnazione provvisoria volontaria provinciale e interprovinciale (o di precedente trasferimento annuale volontario), aspettative superiori a 6 mesi, dall'esonero dall'insegnamento per motivi di studio, di dottorato o a seguito di borse di studio (ad es. assegno di ricerca) concesso a norma della legge 476/84 (vedi note comuni) o del contratto di lavoro. Anche il conferimento di incarichi a tempo determinato ai sensi dell'art.36 del CCNL 2007 interrompe la continuità, se di durata superiore ai 180 giorni l'anno.

Ai docenti di sostegno ex DOS viene valutata la continuità del servizio prestato ininterrottamente per almeno un triennio nell'attuale scuola a partire dall'a.s. 2003/2004 (nota 5 alla tabella titoli), anche se l'effettiva titolarità nell'organico della scuola è acquisita dal 1° settembre 2016.

- **Una tantum.** Se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000/2001 all'a.s. 2007/2008) non si è presentata domanda di trasferimento/passaggio provinciale, si ha diritto all'attribuzione "una tantum" di 10 punti in più. Per questa attribuzione, il docente deve avere prestato servizio nella stessa scuola

per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000/2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico 2007/2008.

NB: a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006/2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 10 punti, né sarà possibile in futuro. Si tratta, pertanto di un diritto non più acquisibile.

L'interessato deve dichiarare nello specifico allegato all'OM gli anni consecutivi in cui non ha presentato la domanda. Si perde (o si è perso) il diritto al suddetto punteggio "una tantum" (i 10 punti) in esito a successivo trasferimento o passaggio o assegnazione provvisoria in ambito provinciale per domanda volontaria.

Non si perde (o non si è perso) se il trasferimento su altra scuola nella provincia è avvenuto nel corso dell'ottennio di fruizione del diritto di precedenza di rientro nella ex sede/comune.

- **Punteggio per esigenze di famiglia.** Si valutano le varie esigenze di famiglia se in possesso entro la data di scadenza della domanda ad eccezione dell'età dei figli: viene assegnato il punteggio per i figli che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i trasferimenti.

La residenza del coniuge (o parte dell'unione civile), dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. È obbligatorio che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale. Si prescinde da questa condizione nel caso di figli neonati (entro la data di scadenza delle domande) e nel caso di ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro.

La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge e del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentato con certificazione o copia autenticata da parte dell'ASL o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare, di necessità, la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla ASL o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica. Il punteggio per il ricongiungimento o cura spetta per le scuole del comune di residenza/assistenza.

- **Valutazione dei titoli generali.** Si valutano se in possesso alla data di scadenza della domanda. Il punteggio del superamento di un pubblico concorso ordinario per esami a posti per l'immissione in ruolo nella scuola (12 punti) è attribuito per il superamento dello stesso nel medesimo grado di scuola o grado/livello superiore a prescindere se poi l'immissione in ruolo sia avvenuta per effetto o meno del concorso, salvo per l'accesso agli insegnamenti appartenenti allo stesso ambito disciplinare, con idoneità conseguita in un concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge 124/99.
- Il concorso a posti di personale educativo è da considerare di pari grado a quello per la scuola primaria (e viceversa). I concorsi a posto di personale direttivo ed ispettivo sono considerati di livello superiore. Non valgono invece altri concorsi nel pubblico impiego e simili, se espletati in comparti diversi dalla scuola.
- Sono esclusi i concorsi indetti ai sensi del DDG 85/2018 e DM 631/2018 (nota 10)
- Gli ex corsi speciali o sessioni riservate di concorso e la partecipazione a concorsi ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione non danno diritto a punteggio (SSIS, TFA o PAS).
- **Specializzazioni post-universitarie.** Valgono solo se attinenti l'ambito delle scienze dell'educazione e/o delle discipline insegnate. Idem per i corsi di perfezionamento. I master si valutano 1 punto al pari dei corsi di perfezionamento; in caso di corsi conseguiti in contemporanea (cioè nello stesso anno scolastico), se ne valuta uno soltanto. I diplomi di perfezionamento post-universitari almeno biennali e con esami specifici per ogni materia del corso, sono assimilati ai corsi di specializzazione.
- Non si valuta il titolo di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno né i titoli rilasciati dalle SSIS (vedasi nota 11 bis) in quanto titoli validi per l'accesso o per la mobilità professionale e non titoli meramente aggiuntivi. Analogamente non si valuta il diploma di laurea in scienza della formazione primaria per lo stesso grado di titolarità in quanto titolo di accesso al ruolo (nota 12): è titolo aggiuntivo, la laurea in scienze della formazione primaria indirizzo-infanzia per chi è in ruolo nella scuola primaria e viceversa.
- La laurea triennale che consente l'accesso alla laurea specialistica/magistrale, se conseguita, non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio. Analogamente non si valuta il diploma accademico di I° livello (AFAM) se viene conseguito il diploma accademico di II° livello (AFAM).
- Il dottorato di ricerca viene riconosciuto solo 1 volta, pari a 5 punti.
- La somma complessiva dei titoli generali non può superare i 10 punti con esclusione del concorso.
- **Documentazione per la graduatoria interna.** Valgono le stesse regole generali dei trasferimenti: ad eccezione delle documentazioni mediche, si autocertifica tutto con dichiarazione personale sostitutiva (*ai sensi dell'art.46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni*).

La scuola è tenuta a porre in essere idonee verifiche, anche a campione, sulle documentazioni presentate.

Allegato 2 - personale ATA. Chiarimenti attribuzione punteggi graduatorie interne

Per la valutazione dei vari titoli si fa riferimento alla tabella di valutazione allegata al contratto.

- **Servizio.** Si valuta fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
- **Ricongiungimento al coniuge o alla famiglia.** Nelle graduatorie interne il punteggio viene assegnato solo quando la scuola di titolarità è nel comune di residenza del coniuge o del familiare. La valutazione del punteggio del coniuge (o parte dell'unione civile), che si configura in sostanza come esigenza di "non allontanamento", spetta anche quando nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche richiedibili alle quali possa accedere il personale interessato (ad esempio per gli assistenti tecnici quando non ci sono laboratori compresi nell'area).
- **Punteggio di continuità.** Sono 8 punti l'anno fino al 5° anno e 12 oltre il 5° anno e spettano per il servizio prestato nello stesso profilo rispetto alla scuola di attuale titolarità e, per gli anni antecedenti, rispetto alla sede (comune) di attuale titolarità (4 punti l'anno). Non interrompe la continuità la fruizione del congedo biennale per l'assistenza a familiare con grave disabilità, oltre a tutti i casi di mancata prestazione del servizio nella scuola per assenza dovuta a motivi di salute, gravidanza, congedi per maternità e parentali, mandato politico e amministrativo, comandi, esoneri sindacali, al CSPI, servizio di leva o sostitutivo servizio civile (solo se prestato in costanza di rapporto d'impiego), dimensionamento della scuola, utilizzazione. Il punteggio della continuità sulla scuola non è cumulabile, per gli stessi anni, con quello sul comune (sede).
- **Una tantum.** Se per tre anni consecutivi (a partire dall'a.s. 2000/2001 e fino all'a.s. 2007/2008) non si è presentata la domanda di trasferimento/passaggio di profilo provinciale, si ha diritto all'attribuzione "una tantum" di 40 punti in più. Per questa attribuzione, il lavoratore deve avere prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: quello di arrivo + i 3 anni successivi, in cui non ha presentato affatto domanda in ambito provinciale. Tale norma è stata introdotta a partire dai trasferimenti per l'anno scolastico 2000/2001 e quindi si considera utile un triennio qualsiasi a decorrere da tale anno, e fino all'anno scolastico 2007/2008.
NB: a far data dalla mobilità per l'anno scolastico 2006/2007 non è stato più possibile iniziare il triennio per maturare il bonus dei 40 punti, né sarà possibile in futuro. Si tratta, pertanto di un diritto non più acquisibile.
L'interessato deve dichiarare nello specifico allegato all'OM gli anni consecutivi in cui non ha presentato la domanda. Si perde (o si è perso) il diritto al suddetto punteggio "una tantum" (i 40 punti) in esito a successivo trasferimento o passaggio o assegnazione provvisoria in ambito provinciale per domanda volontaria.

Non si perde (o non si è perso) se il trasferimento su altra scuola nella provincia è avvenuto nel corso dell'ottennio di fruizione del diritto di precedenza di rientro nella ex sede/comune.

- **Punteggio per esigenze di famiglia.** Si valutano le varie esigenze di famiglia se in possesso entro la data di scadenza della domanda ad eccezione dell'età dei figli: viene assegnato il punteggio per i figli che compiono i 6 o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si effettuano i trasferimenti. La residenza del coniuge (o parte dell'unione civile), dei genitori o dei figli va documentata con certificato di residenza a nome del familiare oppure con dichiarazione sostitutiva. È necessario che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica sia anteriore di almeno 3 mesi rispetto alla data di pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale. Si prescinde da questa condizione nel caso di figli neonati (entro la data di scadenza delle domande) e nel caso di ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro. La cura e l'assistenza di figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, o del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro deve essere documentata. Anche lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o disabilità fisica o mentale, si trovi nella assoluta o permanente impossibilità di lavorare, va documentato con certificazione o copia autenticata da parte dell'ASL o dalle commissioni sanitarie provinciali. Il ricovero permanente deve essere documentato con certificato dell'istituto di cura. Il bisogno per i medesimi di cure continuative tali da comportare, di necessità, la residenza nella sede dell'istituto di cura deve essere documentato dall'ente pubblico ospedaliero o dalla ASL o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato inoltre dovrà comprovare con apposita dichiarazione personale che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito solamente nel comune richiesto per il trasferimento e quindi, per la graduatoria interna, nel comune della scuola di titolarità. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione del programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con dichiarazione del medico di fiducia o della struttura pubblica. Il punteggio per il ricongiungimento o cura spetta per le scuole del comune di residenza/assistenza.
- **Pubblico concorso.** Il punteggio per il superamento di un pubblico concorso per esami per l'accesso al ruolo di appartenenza è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA). Per le altre qualifiche viene valutato il possesso di idoneità conseguita in concorsi per profili superiori a quello di appartenenza, ivi compresa l'inclusione nelle graduatorie per la mobilità professionale in profilo superiore in attuazione dell'art.9 del CCNI 3 dicembre 2009.
- **Documentazione per la graduatoria interna.** Valgono le stesse regole generali dei trasferimenti: ad eccezione delle documentazioni mediche, si autocertifica tutto con dichiarazione personale sostitutiva (*ai sensi dell'art.46 e successivi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni*).

La scuola è tenuta a porre in essere idonee verifiche, anche a campione, sulle documentazioni presentate.

Allegato 3 - sistema comune delle precedenze

(art. 13 per docenti e art. 40 per gli ATA)

A seguire l'ordine delle precedenze. *Il diritto si applica al personale nella mobilità territoriale, salvo per coloro che beneficiano della precedenza I ai quali si riconosce anche ai fini della mobilità professionale.*

- il personale non vedente ed emodializzato (I);
- il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio che richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità. Tale precedenza spetta a condizione che nell'ottennio sia stato richiesto sempre il rientro esprimendo come prima preferenza la scuola di ex titolarità oppure una preferenza sintetica, comune o distretto (ambito, per i docenti nelle scorse operazioni) che la comprenda (II);
- il personale con disabilità di cui all'art. 21 della legge 104/92 e personale bisognoso di particolari cure a carattere continuativo per gravi patologie, o appartenente alle categorie di cui all'art. 33 comma 6 della legge 104/92 (III);
- il personale che presta assistenza al figlio (precede le altre due) o al coniuge (parte di unione civile) o al genitore con disabilità ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92 in quanto referente unico, nel comune di domicilio dell'assistito. In caso di genitore disabile la precedenza spetta al figlio/a che lo assiste a condizione che non vi sia il coniuge in grado di prestare assistenza per motivi documentati e a condizione di essere figlio unico o comunque l'unico figlio in grado, per motivi oggettivi, di prestare assistenza. A tal fine ciascun figlio deve autocertificare il suddetto stato. Da questa dichiarazione si prescinde nel caso l'interessato sia unico figlio convivente con il genitore disabile (da autocertificare). Analoga precedenza è riconosciuta anche al lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o comunque non siano in condizione di prestare assistenza perché totalmente inabili. Lo stato di inabilità va documentato e questa precedenza viene equiparata a quella del genitore che assiste il figlio disabile (IV);
- la precedenza riferita al figlio che presta assistenza al genitore con disabilità è valida **esclusivamente** nei trasferimenti provinciali;
- il personale trasferito d'ufficio nell'ultimo ottennio e richiedente il rientro nel comune di precedente titolarità, nel caso in cui non sia disponibile il posto nella scuola di ex titolarità (V);
- il personale coniuge di militare o di categoria equiparata (VI);
- il personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti locali e i/le consiglieri di pari opportunità per l'intera durata del mandato e nel comune dove si espleta il mandato. Al termine della carica, nel caso si sia ottenuto un trasferimento avvalendosi della relativa precedenza, si rientra nella scuola di precedente titolarità (VII);
- il personale che riprende il servizio a fine aspettativa sindacale con particolari condizioni (VIII).

Allegato 4 - precedenza legge 104/92

(Ordinanza Ministeriale art. 4)

Certificazioni e dichiarazioni necessarie

Tutta la documentazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento.

In particolare:

- lo stato di disabilità deve essere documentato (anche nel caso di domande via web) con **certificazione** o copia autenticata rilasciata dalle **commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92**. Il grado di invalidità può essere attestato con specifica certificazione, aggiuntiva a quella relativa alla legge 104/92, qualora in quest'ultima non sia indicato. Per documentare la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down è sufficiente la certificazione del medico di base;
- nel caso in cui tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda (o entro 15 giorni se si tratta di patologia oncologica), la situazione di disabilità può essere documentata **in via provvisoria** con certificazione rilasciata dal medico dell'A.S.L. specialista nella patologia denunciata ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL 27/8/93, n. 324, convertito con modificazioni nella legge 27/10/93, n. 423
- l'accertamento provvisorio sopra indicato produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 4 della legge 104/92 che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento. Seguirà la regolarizzazione entro 10 giorni da parte dell'interessato;
- **la certificazione relativa all'invalidità civile**, da sola, non verrà presa in considerazione, perché non idonea ad attestare lo stato di disabilità (le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento dell'handicap sono **distinte**);
- per avvalersi **dell'art. 21** della legge 104/92, è **necessario** che nella certificazione medica, relativa all'handicap, sia indicato il grado di invalidità superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A di cui alla legge 10/8/50, n. 648. È consentito attestare tali condizioni anche con specifica ed aggiuntiva certificazione;
- per avvalersi **dell'art. 33** della legge 104/92, è necessario che nella certificazione medica sia indicata la situazione di gravità dell'handicap e la necessità di assistenza continuativa, globale e permanente prevista **dall'art. 3, comma 3**, della legge 104/92;
- il **rapporto di ascendenza / discendenza / coniugio** con il soggetto disabile deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
- il **mancato ricovero del disabile a tempo pieno presso istituti specializzati** deve essere comprovato mediante la dichiarazione personale

sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003 (oppure: con certificato rilasciato dalle competenti ASL);

- lo **svolgimento dell'attività di assistenza in qualità di referente unico a favore del disabile** deve essere comprovato mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 28 dicembre 2000, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003;
- qualora si tratti di figlio che assiste il genitore disabile, occorre innanzitutto documentare che il coniuge (se esistente) non sia in grado di prestare assistenza. La mancanza di altri figli, in grado oggettivamente di assistere la persona con handicap, deve essere comprovata mediante presentazione dello stato di famiglia, oppure con dichiarazione sotto la propria responsabilità redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 28/12/00, n. 445, come integrato dall'art. 15 della legge 16 gennaio 2003, in cui si attesta di essere **l'unico figlio/a in grado di provvedere a tale assistenza** in quanto non vi sono altri fratelli/sorelle, ovvero non sono in grado di farlo per motivi oggettivi. È obbligatorio allegare anche una dichiarazione analoga da parte di ciascun fratello e/o sorella. Se il figlio richiedente è anche l'unico a convivere con il genitore disabile (da autocertificare), questo dà diritto a fruire della precedenza rispetto agli altri fratelli/sorelle e non è necessario allegare alcuna autodichiarazione da parte di questi ultimi. Ulteriore dichiarazione necessaria è di **avere chiesto di fruire**, sempre in qualità di referente unico, **dei 3 giorni di permesso mensile per l'intero anno scolastico** in cui si presenta la domanda di mobilità (ovvero che non ci sono stati altri parenti o affini che ne abbiano fruito contestualmente).
- La precedenza di cui all'art. 33 della legge 104/92 (IV) è riconosciuta anche al **lavoratore che assiste un/a fratello/sorella convivente**, nel caso in cui entrambi i genitori siano scomparsi o totalmente inabili. In questo caso lo stato di inabilità dei genitori va documentato con apposita certificazione.
- Il personale ha l'obbligo di comunicare all'ufficio, prima dell'inizio delle operazioni di mobilità, la **cessazione di una delle condizioni sopra citate** dal momento che l'attività di assistenza deve "effettivamente sussistere" fino a 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI per avere diritto alla precedenza (o all'esclusione dalle graduatorie per l'individuazione di perdenti posto).

Modalità e condizioni per il trasferimento

La precedenza di cui all'art. 33 comma 5 e 7 della legge 104/92 può essere usufruita nella provincia dove si trova il **comune in cui è domiciliato il disabile assistito**. In caso di trasferimento tra province diverse, la precedenza è limitata all'assistenza del figlio e del coniuge disabile, **ma non si applica a chi assiste il genitore**.

Per tutto il personale, il beneficio della precedenza si attua a condizione che venga espressa come prima preferenza il comune (o le scuole del comune o il distretto sub-comunale) dove risulta domiciliato il soggetto disabile.

Questa indicazione è obbligatoria per poter esprimere preferenze anche di altri comuni.

SUGGERIMENTI OPERATIVI

Allegati

- 1) I modelli da utilizzare sono quelli allegati all'ordinanza ministeriale, presenti nel [nostro speciale](#) e modificabili secondo le esigenze.
- 2) È possibile aggiornare i file già caricati nella domanda dello scorso anno oppure allegarne di nuovi. Questa operazione è consentita anche prima dell'apertura dei termini, entrando con le proprie credenziali nell'area riservata di Istanze online alla voce: "Altri servizi/Gestione Allegati".
- 3) I suddetti file vanno pre-caricati e dovranno poi essere richiamati nella procedura di compilazione della domanda, quindi confermati singolarmente.
- 4) Non è necessaria la firma nei documenti in quanto l'inserimento del codice personale è sostitutivo dell'identità del dichiarante.

MODULISTICA E MATERIALI UTILI

Autocertificazioni

- [Dichiarazione personale cumulativa](#) per il personale docente ed educativo
- [Dichiarazione personale cumulativa](#) per il personale ATA
- [Dichiarazione](#) del diritto al punteggio aggiuntivo
- [Dichiarazione](#) del diritto alla precedenza prevista dalla legge 104/92

Tutti le autocertificazioni sono scaricabili da questo indirizzo: www.flcgil.it/@3950524

Dichiarazioni

- Servizi
- Servizio continuativo

Moduli per le domande cartacee

- Insegnanti di religione cattolica
- Docenti licei musicali

Tutte le dichiarazioni e i moduli per le domande cartacee sono scaricabili da questo indirizzo: www.flcgil.it/@3950525

Link utili

- [Sezione mobilità sito del Miur](#)
- [Istanze online](#)
- Bollettini ufficiali e tabelle di vicinanza

Per esaminare situazioni particolari o per casi specifici si consiglia di rivolgersi ad una [sede della FLC CGIL](#) per avere una consulenza più dettagliata.



VERSIONE ONLINE DEL VADEMECUM
WWW.FLCGIL.IT/@3950487

Scadenze per la presentazione delle domande

PERSONALE DOCENTE	dall'11 marzo al 5 aprile 2019
PERSONALE EDUCATIVO	dal 3 maggio al 28 maggio 2019
PERSONALE ATA	dal 1° aprile al 26 aprile 2019

Pubblicazione dei movimenti

PERSONALE DOCENTE	20 giugno 2019
PERSONALE EDUCATIVO	10 luglio 2019
PERSONALE ATA	1° luglio 2019

Premessa

Il testo del **CCNI mobilità 2019/2022**, come previsto dall'art. 7 del CCNL 2018, ha **vigenza triennale** e riguarderà gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.

Il MIUR e le organizzazioni sindacali si sono riservate, comunque, la possibilità di riaprire il contratto su aspetti specifici, qualora lo ritengano necessario (art. 1 c. 4).

Le operazioni di mobilità, come sempre, **rimangono annuali** e sono disposte dalla prevista Ordinanza Ministeriale che fisserà termini e modalità per la procedura di presentazione delle domande online.

Destinatari

Tutto il personale docente, educativo e ATA a **tempo indeterminato** può inoltrare domanda di **mobilità territoriale**.

Possono, invece, accedere alla **mobilità professionale** (passaggio di ruolo/cattedra) solo i docenti in possesso della specifica abilitazione che abbiano superato il periodo di prova e il personale Ata in possesso del titolo (passaggio di profilo nella stessa area).

I docenti attualmente impegnati nel **terzo anno del FIT non sono tra i destinatari delle operazioni**, in quanto acquisiranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 ad esito positivo del percorso.

Le fasi delle operazioni

Ripristinate **le tre distinte fasi** anche per i docenti (come per gli ATA) e quindi anche le operazioni all'interno del comune. Soppressi per i docenti gli ambiti territoriali.

- **I fase: comunale** (trasferimenti tra scuole dello stesso comune di titolarità)
- **II fase: provinciale** (trasferimenti tra scuole di comuni diversi della stessa provincia. Si pongono in questa fase i trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa anche nello stesso comune).
- **III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale.**

SEZIONE SPECIFICA – DOCENTI

Titolarità su scuola per tutti

Scompare per i docenti la titolarità su ambito e quindi la connessa chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici. Cancellati definitivamente due degli aspetti più inaccettabili della legge 107/15.

La preferenza su ambito non è più esprimibile: tutti gli attuali titolari su ambito, assegnati alla scuola con incarico triennale, assumono automaticamente la titolarità sulla stessa scuola prima delle operazioni di mobilità (art. 6 c. 8).

Qualsiasi movimento di trasferimento o di passaggio cattedra/ruolo, farà acquisire la titolarità su scuola, sia in esito ad assegnazione da codice puntuale che da codice sintetico.

I docenti provenienti da ambito che nel corrente a.s. 2018/2019 **sono incaricati triennali** presso una scuola, ne acquisiscono direttamente la titolarità prima delle operazioni. Se in servizio altrove per assegnazione provvisoria o utilizzazione, la scuola di titolarità diventa, comunque, quella presso la quale è stato stipulato l'incarico triennale.

I docenti titolari di ambito ma privi di incarico sono assegnati sulla provincia.

I docenti al terzo anno del percorso FIT, dopo valutazione positiva del periodo di formazione e prova, assumono la **titolarità sulla scuola di attuale servizio** con contratto a tempo indeterminato dal 1° settembre 2019 (art. 6 c. 9, dove la citata lett. d è un refuso del testo).

Ai docenti che si trovano in posizione utile a seguito di procedura concorsuale con graduatoria pubblicata entro il 31/12/2018, ma non ancora inseriti nel percorso iniziale di formazione, viene accantonato un posto a livello provinciale, prima delle future immissioni in ruolo. (art. 8 co.2).

Preferenze esprimibili

Tutti i docenti a tempo indeterminato, dall'infanzia alla secondaria di 2° grado, potranno richiedere con un'unica domanda **fino ad un massimo di 15 preferenze** per i trasferimenti e altrettante per la mobilità professionale.

Nell'unica domanda per i trasferimenti, e nelle specifiche domande, quante sono le richieste di mobilità professionale (passaggio di ruolo e/o di cattedra), le 15 preferenze si intendono complessive per i movimenti sia provinciali che interprovinciali.

Si potranno esprimere preferenze di: **scuola – comune – distretto – provincia** (anche per più province). Il MIUR renderà disponibile sul proprio sito i bollettini ufficiali con i codici aggiornati.

Nella mobilità volontaria, la scuola che nel corrente a.s. 2018/2019 risulta essere sede di titolarità o di incarico triennale (vedi paragrafo successivo) "non è esprimibile" per la stessa tipologia di posto o classe di concorso.

Analogamente e sempre nella mobilità volontaria, non sono considerate valide le preferenze sintetiche (comune – distretto – provincia) comprensive della scuola di titolarità/incarico del docente.

Le preferenze per i CPIA non sono esprimibili, perché il riferimento è **ai codici degli ex CTP** (sede di organico autonomo): i corsi serali, le sedi carcerarie/ospedaliera, i posti nelle scuole speciali e ad indirizzo didattico differenziato, i licei europei, sono parimenti richiedibili come preferenza puntuale con specifico codice.

In caso di preferenza sintetica, i posti dei centri per l'istruzione per gli adulti vengono assegnati solo se il docente interessato **ha barrato la specifica casella** del modulo domanda, oppure come ultima residuale disponibilità in assenza di altri posti.

Permanenza su sede per un triennio

Per la mobilità a.s. 2019/2020 tutti i docenti di ogni ordine e grado, **compresi i neo-assunti**, possono richiedere il trasferimento sia provinciale che interprovinciale.

In base a quanto stabilito dal CCNL 2016/2018 (art. 22 co.4 lett a1) a partire dalla mobilità a.s. 2020/2021 **non potranno presentare domanda volontaria** di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra per tre anni (art. 2 co.2) i docenti che:

- in esito al movimento per l'a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto la titolarità su scuola attraverso **la preferenza espressa con codice puntuale** (una qualsiasi dell'elenco compilato nell'apposita sezione), indipendentemente da quale sia la fase delle operazioni;
- in esito al movimento per l'a.s. 2019/2020 abbiano ottenuto la titolarità su scuola, limitatamente alle operazioni della I fase, attraverso la preferenza espressa con **codice sintetico del distretto subcomunale**.

Il vincolo triennale si estende all'interno dello stesso comune di titolarità, nei trasferimenti da posto comune a sostegno e viceversa, anche con preferenza sintetica (II fase) e analogamente per la mobilità professionale (III fase).

Non si applica tale vincolo di permanenza **ai docenti trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata, né ai beneficiari di precedenza** (art. 13 del CCNI) se la scuola ottenuta come preferenza puntuale è situata in altro comune o distretto sub comunale rispetto a quello indicato per la precedenza.

Sedi disponibili per la mobilità

Ai fini della mobilità saranno disponibili, in ciascuna scuola, tutti i posti "vacanti" ovvero la somma dei posti attribuiti nell'organico dell'autonomia per ciascuna tipologia o classe di concorso (senza alcuna differenziazione tra i posti assegnati per il curricolare e quelli per il potenziamento), meno i posti occupati dai docenti già titolari della scuola e quelli degli incaricati triennali del corrente a.s. che transitano di diritto prima delle operazioni e ne assumono la titolarità.

Per l'a.s. 2019/2020 sono altresì sottratti dalle disponibilità i posti sui quali attualmente prestano servizio i docenti al terzo anno del percorso FIT, sui quali si conferma l'assunzione a tempo indeterminato ad avvenuta valutazione positiva.

I posti disponibili su ciascun comune saranno pari alla somma dei posti (disponibili) nelle singole scuole che ne fanno parte. I posti disponibili a livello provinciale saranno pari alla somma dei posti dei comuni, **dopo aver detratto eventuali docenti in esubero**, titolari in provincia, che vanno preventivamente ri-collocati e i docenti che cessano il collocamento fuori ruolo.

I posti disponibili in ciascuna scuola all'inizio delle operazioni possono aumentare nel caso di "uscita" di qualche docente sia per trasferimento che per passaggio.

Aliquote per i trasferimenti interprovinciali e per la mobilità professionale

Al termine dei trasferimenti provinciali e dopo avere riassorbito gli eventuali esuberi, è accantonato **il 50% delle disponibilità per le immissioni in ruolo**. Nel limite del **restante 50%** si realizzano **i trasferimenti interprovinciali e la mobilità professionale** (III fase) sulla base di aliquote così rimodulate nel triennio di vigenza del CCNI:

- a.s. 2019/2020 – 50% immissioni in ruolo
40% mobilità territoriale interprovinciale
10% mobilità professionale
- a.s. 2020/2021 – 50% immissioni in ruolo
30% mobilità territoriale interprovinciale
20% mobilità professionale
- a.s. 2021/2022 – 50% immissioni in ruolo
25% mobilità territoriale interprovinciale
25% mobilità professionale

L'eventuale **posto dispari** disponibile al termine delle operazioni di II fase (art. 8 comma 7) è **assegnato ad anni alterni** prima alla mobilità poi alle immissioni in ruolo, quindi ancora alla mobilità.

L'eventuale posto non intero nella ripartizione del 50% destinato alla mobilità si arrotonda alla frazione maggiore e, in caso di parità, ai trasferimenti.

Per le **classi di concorso in esubero nazionale**, e fino al permanere della situazione, **la** mobilità territoriale si attua **sul 100% delle disponibilità** calcolate dopo a II fase.

Mobilità su insegnamenti specifici dei Licei musicali

La mobilità dei licei musicali (art. 5) **nel solo a.s. 2019/2020 ha carattere transitorio** con disposizioni straordinarie per garantire la continuità didattica dei docenti attualmente in servizio, nel rispetto della graduatoria degli aventi diritto (formulata tenendo conto degli anni di servizio prestati nei licei musicali).

Gli insegnamenti specifici sono quelli delle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64; le domande si presentano in formato cartaceo all'Ufficio scolastico provinciale di destinazione entro i termini stabiliti dall'Ordinanza Ministeriale.

In sintesi, per l'a.s. 2019/2020 si prevede che:

- i posti disponibili a livello provinciale siano destinati per il **50% alle nuove assunzioni** e per il **50% alla mobilità territoriale e professionale**. Il posto dispari o unico va alla mobilità;
- i docenti a tempo indeterminato titolari delle classi di concorso A-29, A-30 e A-56 presentino domanda di passaggio di cattedra/ruolo verso la specifica disciplina di indirizzo sulla quale **sono stati già utilizzati**, nel liceo musicale di servizio o in altri licei musicali della provincia;
- l'Ufficio scolastico territoriale, ricevute le domande, provveda a definire **le graduatorie dei docenti sulla base degli anni di servizio prestati**, individuando gli aventi diritto al passaggio;
- tra questi, prioritariamente, **si confermino sulla sede di utilizzazione i docenti per continuità didattica**, indipendentemente dalla posizione occupata nella graduatoria (ma sempre nel limite degli aventi diritto);
- a seguire venga effettuata la mobilità territoriale sui posti ancora liberi, quindi si completino i passaggi per gli aventi titolo non destinatari di conferma, poi del restante personale aspirante alla mobilità professionale anche privo di servizio specifico.

Per gli **anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022**, invece, i movimenti si effettueranno secondo le **procedure comuni** agli altri indirizzi e gradi di scuola.

Fermo restando il 50% dei posti accantonati per le nuove assunzioni, le disponibilità dei posti per la III fase delle operazioni è così determinata:

- a.s. 2020/2021 - 30% alla mobilità professionale e 20% a quella territoriale interprovinciale
- a.s. 2021/2022 - 25% alla mobilità professionale e 25% a quella territoriale interprovinciale

Organico dell'autonomia

Dal 2017/2018 è stato istituito l'organico unico dell'autonomia in cui sono confluiti sia le sezioni staccate in comuni diversi che i diversi ordinamenti negli Istituti di Istruzione Superiori (IIS). Il codice da utilizzare per le domande è quello "**sede di organico**" come riportato negli elenchi dei bollettini ufficiali.

L'organico di scuola dell'infanzia e primaria negli istituti comprensivi è richiedibile tramite l'indicazione del codice di scuola o plesso sede di organico.

Il codice del CPIA non è esprimibile dal personale docente, che dovrà fare riferimento ai **centri territoriali (ex CTP) e ai relativi codici** riportati sui bollettini ufficiali, in quanto l'organico è distinto per singola sede.

Per la scuola secondaria di 2° grado, anche i percorsi di secondo livello (corsi serali) mantengono il codice di istituzione scolastica autonoma.

Assegnazione del personale ai plessi/sedi fuori comune

È confermato il **ruolo della contrattazione di istituto nell'assegnazione dei docenti** sui posti dell'autonomia scolastica ubicati in **comuni diversi** rispetto a quello sede di organico: è infatti la negoziazione che ne **definisce modalità e criteri**, salvaguardando la continuità didattica e il maggior punteggio nella graduatoria d'istituto (art. 3 c. 5).

Analogamente si procede per il **personale ATA** (art. 48 c. 1).

Cattedre orario esterne

Chiarito che sono tutte cattedre interne quelle istituite nell'organico unico dell'autonomia, per la scuola secondaria di 1° e di 2° grado le cattedre possono essere **articolate anche su più scuole**, nello stesso comune o in comuni diversi.

Il CCNI triennale 2019/2022 stabilisce che i movimenti su queste cattedre siano disposti **solo se il docente ne avrà fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda**, barrando la casella di interesse secondo queste opzioni:

- a) solo cattedre interne
- b) cattedre orario esterne stesso comune
- c) cattedre orario esterne tra comuni diversi

Esclusivamente per le operazioni di **mobilità dell'a.s. 2019/2020 le lettere b) e c) sono unificate** e l'opzione non potrà distinguere tra completamento all'interno del comune o comuni diversi.

Le cattedre orario con completamento su altre scuole possono subire modifiche di abbinamento negli anni scolastici successivi da parte dell'Ufficio scolastico competente; non è esercitabile la scelta sulla scuola di completamento, che segue l'ordine di viciniorità del bollettino.

Qualora nella scuola di titolarità si liberi una cattedra interna, **il docente titolare su cattedra orario esterna (COE) sarà automaticamente assegnato a questa.**

Se, invece, a seguito di contrazione di ore, una cattedra interna si trasforma in cattedra orario esterna, **l'assegnazione dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna** di istituto (aggiornata con i titoli posseduti al 31 agosto) e avrà carattere annuale (art. 11 comma 8).

Sedi carcerarie – scuola primaria

I docenti in organico nella scuola primaria, già utilizzati nelle sedi carcerarie da **almeno due anni** compreso l'anno in corso, **possono acquisire la titolarità** su questi posti (se vacanti e disponibili) prima delle operazioni di mobilità, inoltrando domanda volontaria all'Ufficio scolastico territoriale di competenza (art. 25 comma 3).

Docenti in esubero nella provincia

I docenti titolari in una provincia, ma senza titolarità di scuola, **partecipano alla mobilità a domanda volontaria**. Nel caso in cui non siano soddisfatti nelle preferenze espresse, verranno trasferiti d'ufficio su una scuola della provincia, prima delle operazioni di III fase, a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di viciniorità tra comuni.

Docenti in esubero in nazionale

I docenti ancora privi di titolarità (esubero nazionale) **partecipano alla mobilità a domanda volontaria tra province diverse** (III fase), indicando 15 preferenze come tutti.

Nel caso in cui non risultino soddisfatti nelle preferenze, **verranno trasferiti d'ufficio** (secondo l'ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI – effettuazione della III fase) su una provincia del territorio nazionale a partire dalla prima preferenza espressa secondo la tabella di prossimità tra province pubblicata sul sito del MIUR.

Nel caso di mancata presentazione della domanda, il docente viene trasferito d'ufficio (a punti zero) partendo dalla provincia di immissione in ruolo, poi a seguire scorrendo la medesima tabella di prossimità.

Precedenze

Con il ripristino delle 3 fasi nelle operazioni, è nuovamente **esprimibile la preferenza sintetica del comune** (o distretto sub comunale) attraverso lo **specifico codice** anche per i docenti.

Il sistema delle precedenze (art. 13 per i docenti e art. 40 per il personale ATA) non ha subito sostanziali modifiche rispetto al contratto precedente; se in possesso dei requisiti richiesti e della documentazione prevista dalla OM di prossima pubblicazione, l'interessato può esercitarne il beneficio nella II e III fase dei trasferimenti, **esprimendo obbligatoriamente come prima preferenza sintetica il comune di assistenza/cura/mandato** (o comune viciniore, in caso di assenza di scuole richiedibili), ovvero per il distretto scolastico nei comuni suddivisi in più distretti.

Sia la preferenza sintetica per l'intero comune che quella del distretto sub comunale, **possono essere precedute dall'indicazione di preferenze per singole scuole in esse comprese**.

Nella I fase la precedenza si applica in tutte le preferenze per il personale con disabilità di cui al punto III – 1) e 3) e tra distretti diversi dello stesso comune per il personale di cui al punto III – 2) e IV.

Individuazione dei perdenti-posto e loro trattamento

Per l'individuazione del perdente posto, il Dirigente Scolastico formula la **graduatoria interna** (tante quante sono le classi di concorso e le tipologie di posti) con la stessa tabella di valutazione prevista dal precedente CCNI. I titoli sono quelli posseduti entro il termine della presentazione delle domande fissato dalla OM.

Rimane la consueta regola che gli **ultimi arrivati a seguito di domanda volontaria** (senza distinzione se per trasferimento o incarico triennale nell'a.s. 2018/2019)

saranno collocati in coda, così come vale sempre la regola dell'**esclusione degli aventi diritto alle precedenze**.

Il perdente posto potrà presentare **domanda condizionata** (per mantenere negli anni successivi la continuità e il diritto al rientro per 8 anni) oppure una domanda libera con le stesse regole di tutti. Se presenta domanda condizionata dovrà indicare, tra le preferenze, il codice del **comune di titolarità prima di altri comuni** o scuole di altri comuni.

Qualora non venga soddisfatto a domanda, il docente sarà trasferito d'ufficio nel comune di titolarità (o distretto sub comunale), poi in una scuola di altro comune secondo la tabella di viciniorietà.

Analogamente si procede per il personale ATA.

Tabella di valutazione

È confermata la tabella titoli del CCNI 2017/2018 (prorogato per l'a.s. 2018/2019) che ha equiparato la valutazione del punteggio del pre-ruolo/altro ruolo nella sola mobilità a domanda volontaria. Nulla cambia nei punteggi per le graduatorie interne e per i trasferimenti d'ufficio.

SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE EDUCATIVO

È confermata la procedura di presentazione delle domande con **modalità online**. Chi non ha provveduto lo scorso anno, dovrà registrarsi e seguire quanto indicato nei vari passaggi della piattaforma.

Si possono esprimere preferenze per non più di **nove province** oltre a quella di titolarità (art. 28 comma 1).

Per presentare domanda di passaggio di ruolo verso la scuola di infanzia e primaria, occorre essere in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, oppure del diploma conseguito al termine del corso dell'istituto magistrale, ma entro il 2001/2002 con valore di abilitazione all'insegnamento.

SEZIONE SPECIFICA – PERSONALE ATA

Tutto confermato per il personale ATA (artt. da 34 a 49), che potrà presentare due distinte domande se intende trasferirsi sia in provincia che per diversa provincia. Qualora sia risultato positivo il trasferimento interprovinciale, non si terrà conto di quello provinciale.

Le preferenze, **non superiori a 15**, possono essere espresse in: scuola / distretto / comune / provincia / sede CTP, come da bollettino ufficiale.

Nessuna modifica nella tabella di valutazione dove il servizio pre-ruolo e quello di ruolo sono equiparati, ai fini della mobilità a domanda, purché prestato nella stessa area, anche in diverso profilo.

Personale ex co.co.co transitato nei profili ATA

Agli assistenti amministrativi e tecnici immessi in ruolo il 1° settembre 2018 sulla base della procedura selettiva di cui alla Legge n. 205/2017 art. 1 comma 619, e ai collaboratori scolastici immessi in ruolo in base della medesima legge art. 1 commi 622-626, **è assegnata la titolarità sull'istituzione scolastica** presso la quale è stata disposta l'assunzione in servizio sul posto accantonato.

Il suddetto personale **non partecipa alle procedure di mobilità per l'a.s. 2019/2020** (CCNI art. 34 commi 4-5).

Personale transitato nei profili ATA da altri comparti

Il personale ATA transitato nei ruoli statali da altri comparti a decorrere dall'a.s. 2017/2018 ai sensi di apposite convenzioni, **parteciperà alla mobilità territoriale e professionale a partire dal prossimo anno scolastico** con le regole generali del CCNI e sulla base del punteggio spettante secondo le tabelle. Per quanto riguarda il servizio ed il punteggio della continuità, si valuta solo quello prestato in qualità di ATA.

Per l'a.s. 2019/2020 i posti che si rendono vacanti presso gli istituti oggetto dell'accordo, non sono disponibili per la mobilità in entrata, ma vengono accantonati sino al completo transito del suddetto personale, distintamente per ciascun profilo (CCNI art. 36).



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO l'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante la “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale;
- VISTO il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35;
- VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, così come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191;
- VISTO l' art. 64 del decreto-legge 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche;



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare l'articolo 4;
- VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e in particolare l'articolo 3;
- VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare l'articolo 37;
- VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare l'articolo 19, comma 7°;
- VISTO l'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013 n.128;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n. 263, recante il Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
- VISTO il D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 98, con il quale è stato emanato il regolamento di organizzazione del ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 14 febbraio 2016 con il quale si è proceduto al riordino delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 maggio 2017, n. 259;
- VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale
- VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Scuola", per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "Istruzione e Ricerca" per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018 sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

RITENUTO di dover, ai sensi dell'articolo 462, comma 6, del decreto legislativo n. 297 del 1994, dettare per l'anno scolastico 2019/20 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente, educativo ed ATA con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche;

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Istruzione e ricerca;

ORDINA :

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2019/20 e determina le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola.

- ART. 2 -

TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA'

1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato all'11 marzo 2019 ed il termine ultimo è fissato al 5 aprile 2019.

2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 3 maggio 2019 ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2019.

3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 1 aprile 2019 ed il termine ultimo è fissato al 26 aprile 2019.

4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2019 sono indicati di seguito:

a) per il personale docente: i) per tutti i gradi di istruzione, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 25 maggio 2019, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 20 giugno 2019;



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ii) in deroga ai termini di cui ai commi 1 e 2, la presentazione delle istanze cartacee di mobilità verso le discipline specifiche dei Licei musicali, ai sensi dei commi 2, 7 e 10 dell'articolo 5 del CCNI 2019, è consentita dal 12 marzo 2019 al 5 aprile 2019. Per tali posti, il termine ultimo di comunicazione al SIDI di quelli disponibili è il 4 maggio 2019, mentre la pubblicazione dei movimenti è effettuata:

ii.1) il 13 maggio 2019 per quelli disposti ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 5 del CCNI 2019;

ii.2) il 16 maggio 2019 per quelli disposti ai sensi del comma 7 dell'articolo 5 del CCNI 2019,

ii.3) il 20 maggio 2019 per quelli disposti ai sensi dei commi 8 e 9 dell'articolo 5 del CCNI 2019;

ii.4) il 23 maggio 2019 per quelli disposti ai sensi del comma 10 dell'articolo 5 del CCNI 2019;

b) per il personale educativo il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 22 giugno 2019, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 10 luglio 2019;

c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 6 giugno 2019, e la pubblicazione dei movimenti è fissata all'1° luglio 2019.

5. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.

6. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.

- ART. 3 -

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il personale docente ed ATA è tenuto ad inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nell'apposita sezione del sito MOBILITA' saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria. I docenti che effettuano la mobilità professionale e territoriale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione MOBILITA' del sito. Tali domande sono



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

trasmesse all'Ufficio provinciale competente per il liceo di destinazione, che provvede alla valutazione delle medesime. In caso di presentazione di più domande, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del CCNI 2019, le medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale è stata inviata la domanda ai sensi dei commi 2 e 7.

2. La procedura di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate nei termini. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate all'Ufficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione al Sidi delle domande del proprio ruolo. L'Ufficio territorialmente competente provvede all'acquisizione della domanda a sistema, ove previsto. Analoga possibilità è consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilità professionale verso i licei musicali.

3. Il personale il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dal C.C.N.I., è tenuto a presentare domanda cartacea all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande al SIDI per il proprio ruolo, ai fini dell'assegnazione della scuola di titolarità prima delle operazioni di mobilità. Nell'impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilità, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per l'assegnazione della titolarità definitiva nel corso delle operazioni di movimento.

4. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Regione Val d'Aosta, per il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte, ufficio territoriale competente per la provincia di Torino, che provvede all'acquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui all'articolo 2.

5. Le domande devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1); la scuola di titolarità o la provincia (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Le domande del personale ATA devono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell'interessato (1); la scuola o il comune di titolarità. Nella apposita sezione del modulo domanda devono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dell'articolo 13 del C.C.N.I. 2019 devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarità.

6. Il personale docente e ATA è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE del sito del MIUR nella sezione MOBILITA'.



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

7. Il personale docente e ATA che effettua la mobilità è tenuto ad utilizzare, in caso di presentazione della domanda in formato cartaceo, gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nella sezione MOBILITA'.
8. Il personale educativo è tenuto a redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nella sezione MOBILITA'.
9. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio sono tenuti a presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
10. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalità speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal C.C.N.I. 2019, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui all'art. 2.
11. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
12. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo domanda.
13. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4.
14. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano l'annullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarità o, in caso di indisponibilità di quest'ultima, alla provincia corrispondente alla medesima.

-
- (1) *Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita.*
 - (2) *I docenti titolari sui posti per l'istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all'unità scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263. I docenti che non hanno ottenuto una sede di titolarità a seguito dei*



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

movimenti dell'anno scolastico 2018/19 (art. 2 comma 4 del CCNI 2019) devono indicare la provincia di assunzione.

(3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che verrà pubblicata nell'apposita sezione del sito MIUR MOBILITA'

- ART. 4 -

DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Sono prese in esame solo le domande redatte utilizzando l'apposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibile nel sito Miur nella sezione MOBILITA'. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'irricevibilità delle domande.
2. Le domande devono essere corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA'.
3. Il diritto all'attribuzione del punteggio "una tantum" di cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilità, secondo quanto precisato in nota 5-ter dell'Allegato 2, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nell'apposita sezione MOBILITA' del sito MIUR, modello nel quale si elencano gli anni in cui non è stata presentata la domanda di mobilità volontaria in ambito provinciale.
4. La valutazione delle esigenze di famiglia (1) e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al C.C.N.I. 2019.
5. In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue:
 - a) lo stato di disabilità deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e ulteriormente modificato con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilità, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della predetta legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dall'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui è assistito l'interessato. L'accertamento provvisorio di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 27 agosto 1993 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423 e ulteriormente modificato con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 produce effetto fino all'emissione



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dell'accertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo articolo 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento;

- b) la situazione di disabilità in caso di soggetti con patologie oncologiche può essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dall'articolo 6, comma 3-*bis* del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio;
- c) ai sensi dell'articolo 94 comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la situazione di gravità delle persone con sindrome di Down può essere documentata, anche ai fini della mobilità, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990 n. 295 integrata, ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. È fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto;
- d) per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 21, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10 agosto 50, n. 648, riconosciute al medesimo;
- e) tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue:
 - i) per le persone disabili maggiorenni di cui all'articolo 33, comma 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, deve risultare la situazione di gravità della disabilità;
 - ii) per le persone disabili assistite di cui all'articolo 33, commi 5 e 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una assistenza, globale e permanente, così come previsto dall'articolo 3, comma 3, della predetta legge ovvero tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo e il coniuge (2) e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori, come previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005, debbono comprovare che il disabile non è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni;
 - iii) per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto nel quale viene



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.

6. Sarà cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste.

7. In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dell'assistenza con carattere di unicità si precisa quanto segue:

- a) il coniuge (2), il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità, nel caso in cui i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI 2019, devono documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalità indicate di seguito:
 - i. il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni.
 - ii. l'attività di assistenza con carattere di unicità (art. 33, comma 3, legge 104/1992 come modificato dall'art. 24 comma 1 lettera a) della legge 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre.2000, n. 445 e successive modificazioni.
- b) la presentazione di tale documentazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. l'assistenza con carattere di unicità esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, della legge 104/92 dovrà essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E' fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine l'eventuale cessazione dell'attività di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
- c) la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre2000, n. 445 e successive modificazioni.
- d) il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità che assistano il medesimo, in quanto i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (sentenza della Corte costituzionale n. 233/2005) devono comprovare lo stato di totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
- e) il domicilio del soggetto disabile assistito è documentato mediante autocertificazione (3).
- f) per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

g) la tutela legale individuata con provvedimento della competente autorità giudiziaria, deve essere comprovata da parte di chi la esercita mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 28.12.2000, n. 445 con indicazione degli estremi del provvedimento.

8. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell'art. 2, della legge 29 marzo 2001, n. 86 si precisa che, per fruire della precedenza prevista al coniuge (2) convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e dell'art. 2 della legge 29 marzo 2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con la quale il coniuge (2) trasferito si dichiara convivente con il richiedente.

9. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (2), ai genitori o ai figli è attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento è comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dall'interessato, nella quale lo stesso dichiara che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione, all'albo dell'ufficio territorialmente competente, dell'O.M. concernente l'indicazione dei termini di presentazione della domanda (5).

10. Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale.

11. Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modificazioni, dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (3).

12. Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

13. Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l'attribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza.

14. Il ricovero permanente del figlio, del coniuge (2) o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare.

15. La necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge (2) o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarità non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti.

16. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.

17. In caso di attestazione di invalidità personale l'Amministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente Commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneità all'insegnamento.

18. Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

19. A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (3), l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (4), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti e per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Quanto previsto all'art. 13 punto IV ed all'art. 40 punto IV) del C.C.N.I come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravità, può essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l'unico ad avere richiesto di fruire dei permessi



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

per l'intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'abilitazione o l'idoneità richiesta.

20. I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilità, con la quale attestino tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.

21. Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione.

22. In attuazione della relativa precedenza prevista dal C.C.N.I. sulla mobilità, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.

23. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente Ordinanza e del C.C.N.I. sulla mobilità, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modificazioni.

24. Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente articolo, gli uffici competenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni.

25. L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

-
- (1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.*
 - (2) Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dell'unione civile*
 - (3) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità. Il domicilio deve essere attestato con*



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità.

- (4) *L'interessato presenterà una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso superato, per quanto riguarda il concorso di cui al D.D.G. del 23 febbraio 2016 vengono considerati i soli docenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito ai sensi dell'art. 1 comma 109 della legge 107/15 punto a).*
- (5) *Per i figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande si prescinde da tale requisito*

- ART. 5 -

REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONI DELLE DOMANDE

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio territorialmente competente ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
3. Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell'art. 2, per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
4. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
5. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
6. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'art. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso.



Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(1) Fa fede il protocollo della scuola alla quale è stata presentata l'istanza di revoca ovvero quello dell'ufficio ricevente o la ricevuta della pec.

- ART. 6 -

ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI

1. I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dell'amministrazione da quest'ultimo delegati entro le date stabilite dal precedente articolo 2.
2. Le operazioni di mobilità professionale sui Licei Musicali che saranno attuate dagli Uffici territoriali competenti, si dovranno concludere in tempo utile per consentire la disponibilità dei posti liberati da quanti avranno ottenuto il passaggio nei ruoli dei predetti licei.
3. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato all'albo dell'Ufficio territoriale di destinazione, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, verificate dall' Ufficio territoriale che ha valutato la domanda e dell'esito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda.
4. Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso l'Ufficio territoriale cui è stata presentata la domanda e per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE.
5. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:
 - a) alla scuola o istituto di provenienza;
 - b) alla scuola o istituto di destinazione;
 - c) al locale dipartimento provinciale del tesoro.
6. I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dall'inizio dell'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l'avvenuta assunzione di servizio esclusivamente all'Ufficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro.
7. Al personale che non ha ottenuto il trasferimento viene data comunicazione per posta elettronica all'indirizzo inserito all'atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE e tale personale potrà consultare, attraverso l'apposita funzione resa disponibile su ISTANZA ON LINE l'esito della propria domanda.



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

8. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione.

- ART. 7 -

FASCICOLO PERSONALE

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 19 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modificazioni e secondo il regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679).

2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, all'Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.

CAPO II - PERSONALE DOCENTE

- ART. 8 -

DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA

1. I docenti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarità possono partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilità. Tale personale, ove non venga soddisfatto a domanda, parteciperà d'ufficio al punto A) – EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE - dell'allegato 1 del CCNI 2019 seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni a partire dalla prima preferenza valida espressa per scuola, distretto o comune. Nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta l'obbligo di presentare domanda di mobilità; diversamente per tale personale sarà disposta la mobilità d'ufficio a punti 0 e si considera come partenza il primo comune della provincia di titolarità secondo l'ordine dei Bollettini. Il personale immesso in ruolo ai sensi dell'art 1, comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilità 2018/19 una sede di titolarità partecipa alle operazioni solo tra province diverse secondo la tabella di prossimità tra province a partire dalla prima preferenza espressa ovvero dalla provincia di immissione in ruolo in caso di domanda non presentata. Pertanto tutte le preferenze espresse da questi docenti verranno considerate a partire dal punto i) – EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE – dell'allegato 1.



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate.

3. È consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la ordinanza ministeriale 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altresì, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 425 del decreto legislativo n. 297/94. A tal fine le operazioni di mobilità in ingresso per le scuole di lingua slovena saranno convalidate dall'Ufficio competente prima della pubblicazione del movimento, in caso di mancanza di requisiti il trasferimento verrà annullato.

4. Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilità; la nuova titolarità ottenuta è sottoposta alla medesima riserva della precedente.

5. Eventuali rettifiche di titolarità, in esito a sentenze definitive, dovranno avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilità di cui all'art 2 e gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui l'esecuzione preveda l'attribuzione di una titolarità in soprannumero la mobilità sarà obbligatoria, e quindi attivata d'ufficio in caso di inerzia dell'interessato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento.

- ART. 9 -

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda.

2. Le preferenze possono essere del seguente tipo:

- a) scuola (1) (2);
- b) distretto;
- c) comune;
- d) provincia.



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le indicazioni di cui alle lettere b), c) ed d), tutti gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 19.

4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle lettere b), c) ed d) comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole compresi, rispettivamente, nel distretto, nel comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene assegnata la prima scuola con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata al docente che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.

5. In caso di preferenza sintetica possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilità:

- a) istruzione degli adulti, che comprende:
 - corsi serali degli istituti di secondo grado;
 - centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (2);
- b) sezioni carcerarie ove esprimibili;
- c) sezioni ospedaliere;
- d) licei europei.

6. L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione ai comuni o ai distretti o alle province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.

7. Il personale che ha espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato alla sede dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.

9. Le preferenze devono essere espresse indicando l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ricerca nell'apposita sezione MOBILITA'. La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le scuole sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico.

10. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità, relativamente alla tipologia di posto su cui è titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerarietà l'interessato può indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente alla provincia di titolarità.

11. I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di mobilità solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dell'immissione in ruolo.

12. In merito alle precedenze si richiama quanto puntualmente definito in articolo 13, comma 1 del CCNI. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza; pertanto è possibile indicare prime preferenze relative ad altre province.

13. Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, ovvero qualora nessuno dei posti richiesti sia disponibile, verrà movimentato d'ufficio secondo la catena di prossimità tra comuni che sarà pubblicata sullo spazio MOBILITA' del sito MIUR partendo dal comune comprendente la scuola di precedente titolarità. La mobilità avviene su tutte le scuole disponibili a partire dal comune corrispondente alla precedente titolarità; per ciascun comune in subordine vengono considerate le disponibilità dell'istruzione per adulti. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali.

14. I docenti che intendano usufruire della possibilità di trasferirsi all'interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all'ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo a domanda ad una scuola della medesima. In tal caso l'attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il docente viene considerato alla pari di un docente in esubero su provincia. Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

15. Le cattedre orario esterne possono essere costituite anche tra scuole appartenenti a comuni diversi (art. 11, comma 6), consentendosi anche cattedre ad orario esterne tra corso diurno e corso



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

serale e viceversa. Analogamente a quanto previsto al comma 6 dell'articolo 11 del CCNI 2019, l'assegnazione avverrà se gli interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda.

-
- (1) *La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dell'organico di circolo - ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico.*
 - (2) *I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex C.T.P.)*
 - (3) *Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andrà indicata per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimità. In caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura.*

- ART 10 -

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

1. Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al Sidi.
2. L'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito all'atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima della data di inserimento al Sidi delle domande di cui all'articolo 2, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.

- ART. 11 -

POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA

1. I posti in organico nella scuola dell'infanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante l'indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. L'organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

mediante l'indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo (1). I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l'indicazione del titolo che dà diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.

2. Nelle preferenze sintetiche di comune o di distretto o di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato alle sedi dei comuni o distretti o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.

3. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

(1) Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura "Sede di organico-esprimibile dal personale docente".

- ART. 12 -

POSTI DELL'ORGANICO NELLA SCUOLA PRIMARIA

1. I posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'ambito dell'organico dell'autonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilità (1), attraverso l'espressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente interessato deve compilare l'apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per l'insegnamento della lingua inglese nell'ambito dell'organico dell'autonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dell'organico dell'autonomia richiesto. In tale seconda eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo l'ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest'ultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dell'organico eventualmente vacanti e disponibili. L'aspirante al trasferimento può chiedere anche i posti per l'insegnamento della lingua inglese istituiti nell'organico dell'autonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarità (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per l'insegnamento della lingua inglese. Il trasferimento a domanda tra i posti dell'organico dell'autonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalità previste dall'allegato 1 del contratto sulla mobilità.



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. L'organico assegnato agli istituti comprensivi – ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese – è richiedibile mediante l'indicazione del plesso al quale è amministrativamente assegnato l'organico medesimo (2) ovvero mediante l'indicazione della preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.
3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell'organico sede, ivi compresi i posti per l'insegnamento della lingua inglese.
4. Nella preferenza sintetica di comune o distretto o provincia i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale.
5. I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilità ad insegnare sui medesimi; il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato alle sedi dei distretti o comuni o province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
6. I posti di insegnamento per adulti CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex Ctp) o mediante indicazione di disponibilità in caso di preferenza sintetica di comune o distretto o provincia. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.
7. I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione all'albo della relativa graduatoria. In assenza di domande da parte del personale fornito del prescritto titolo, al fine di rendere disponibili tutti i posti vacanti per le assunzioni in ruolo, prima delle operazioni di mobilità gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono, su domanda degli interessati, ad assegnare la titolarità sulle sedi carcerarie, vacanti e disponibili, ai docenti attualmente utilizzati per almeno due anni, compreso l'anno in corso, sulle predette sedi. In tal caso l'eventuale altra domanda di mobilità presentata dal suddetto personale docente viene annullata dall'ufficio competente. Gli aspiranti al passaggio devono produrre apposita domanda all'ufficio territorialmente competente entro il termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento (art. 25 comma 3 del CCNI 2019).
8. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

(1) *Il docente che insegna la lingua inglese nell'ambito nel proprio modulo svolgendo attività di "specializzato", che intenda continuare a svolgere tale attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nell'organico di circolo.*



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

(2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura "Sede di organico-esprimibile dal personale docente".

- ART.13 -

POSTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E OSPEDALIERI NELLE SCUOLE SECONDARIE

1. I posti relativi all'educazione degli adulti, sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado, che erogano l'offerta formativa prevista dal DPR 263/12, compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie, sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilità in caso di preferenza sintetica. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale.
2. L'indicazione delle disponibilità vale per l'assegnazione alle sedi dei comuni o distretti o province nei quali sono presenti tali tipologie di scuole; senza tale specifica disponibilità non è possibile l'assegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su comune o distretto o provincia riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilità.
3. Il personale che avrà espresso la propria disponibilità all'insegnamento su detti posti, potrà essere assegnato ai comuni o ai distretti o alle province che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilità.
4. Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze sintetiche di comuni o distretti o province i posti speciali presenti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andrà inoltre indicato l'ordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno.
5. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno all'interno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti.

- ART. 14 -

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO E DI CATTEDRA

1. Il passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (dell'infanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per più province. Nell'ambito del singolo ruolo, il passaggio di cattedra può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di



Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente già disposto. L'ottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei musicali comporta l'annullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilità territoriale o professionale presentate. L'ottenimento del passaggio ai sensi dei commi 2 e 5 dell'art. 5 del CCNI 2019 annulla la domanda presentata ai sensi dei commi 7, 8, 9 e 10 del medesimo articolo. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine l'ottenimento del passaggio va comunicato dall'Ufficio competente all'Ufficio territoriale di titolarità del docente in tempo utile per queste operazioni.

2. Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma 1 la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.

3. Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste dal contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza.

4. I passaggi di ruolo o di cattedra verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali vengono gestiti autonomamente dagli Uffici territoriali competenti per i singoli Licei.

5. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 5 del CCNI 2019 sulle discipline caratterizzanti i licei musicali e sono attualmente utilizzati su più di una di tali discipline nello stesso liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuna di esse, indicando l'ordine di preferenza tra le due o più discipline.

6. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra sulle discipline caratterizzanti i licei musicali ai sensi dell'art. 5 commi 2 e 5 del CCNI 2019 e sono attualmente utilizzati su più di un liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuno di essi, anche di diversa provincia, indicando l'ordine di preferenza tra le scuole e inviando le domande, in caso di licei collocati in diverse province, ad entrambe le province di competenza.

7. Ai fini dei commi 2 e 5 dell'art. 5 del CCNI 2019 il computo degli anni di servizio utili per il passaggio di ruolo o di cattedra in ciascun liceo musicale di attuale servizio viene calcolato per tutti gli anni prestati sulla specifica disciplina ovvero classe di concorso a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.

8. Ai fini dell'art. 5 del CCNI 2019 sono calcolati tutti gli anni prestati nei licei musicali per ciascuna disciplina specifica nelle rispettive graduatorie a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato.

9. A tal proposito, ai fini della mobilità professionale verso gli insegnamenti specifici dei licei musicali, può tenersi conto, ai fini del conteggio degli anni di servizio, anche dell'anno in corso relativo ai posti per cui si è utilizzati; per quanto riguarda invece il computo del servizio ai fini della



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Tabella B non viene conteggiato come per tutti gli altri casi.

10. Il personale in possesso delle previste abilitazioni può chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna della classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 93 del 23 febbraio 2016. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 è consentito unicamente al personale in possesso alla data della presente Ordinanza dei titoli di cui al D.M. 92 del 23 febbraio 2016.

- ART. 15 -

PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO

1. Il personale docente può chiedere in caso di rientro dal fuori ruolo il passaggio di cattedra e di ruolo secondo le modalità previste dal CCNI 2019 purché sia in possesso dei prescritti requisiti.

- ART. 16 -

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO.

1. Le domande, redatte attraverso il portale delle istanze on line in conformità con i moduli presenti nella sezione MOBILITA' del sito Miur, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'art. 2 e secondo le modalità previste dal precedente art. 14. Le domande di passaggio verso i posti specifici dei licei musicali vanno inviate direttamente agli Uffici territoriali competenti per il Liceo richiesto.

2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dall'art. 3 comma 2.

3. Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

- ART. 17 -

MOBILITA' TERRITORIALE ULTERIORE

1. Qualora all'esito delle operazioni relative alla mobilità professionale, nei limiti del contingente residuo ulteriori posti disponibili, gli stessi verranno destinati a mobilità territoriale interprovinciale, fermo restando il rispetto del contingente destinato alla mobilità territoriale e professionale.

- ART. 18 -

TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE SU POSTO DI SOSTEGNO



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. Ai sensi dell'art. 23 comma 3 del C.C.N.I. 2019 i docenti titolari su posto di sostegno che hanno completato l'obbligo di permanenza quinquennale non possono ottenere il trasferimento su posto comune, o classe di concorso, nel caso vi sia esubero (nei limiti di posti per il riassorbimento dello stesso).
2. I docenti di sostegno che ottengono il trasferimento interprovinciale sempre su posto di sostegno, non hanno l'obbligo di permanervi per un nuovo quinquennio ma solo di completarlo.

- ART. 19 -

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO

1. Nella provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l'insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l'insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL).
2. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo di permanenza nella provincia, previsto dall'articolo 94 della Legge provinciale 5/2006.
3. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle province autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle relative al calcolo delle aliquote destinate alla complessiva mobilità.

CAPO III - PERSONALE EDUCATIVO

- ART. 20 -

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dall'art. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2. Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR.
3. Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia.
4. L'assegnazione, pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti.



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

5. Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia.
6. Il personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza.
7. Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse.

- ART. 21 -

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

1. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici all'Ufficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per l'inserimento delle predette domande al Sidi.
2. L'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti all'indirizzo di posta elettronica inserito all'atto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE. Il personale educativo ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dell'inserimento al Sidi delle domande, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilità. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche, ove ritenga di accogliere i medesimi, dandone notifica solo in tal caso all'interessato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalità di reclamo.
3. Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti, dispongono gli eventuali accessi agli atti salvaguardando il tempestivo svolgimento delle operazioni.

CAPO IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO

- ART. 22 -

AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

1. Le disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. I movimenti a domanda sui posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta vengono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole.
3. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGa).
4. Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
5. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32),appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza.
6. Ai fini del trasferimento degli assistenti tecnici, sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine l'ufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità dell'attestato, sentita la commissione di cui all' art. 597 del decreto legislativo n. 297/1994. Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.

- ART. 23 -

DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO

1. La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area è presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente articolo 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l'apposito modulo di domanda. In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l'individuazione della seconda provincia deve coincidere.



Al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l'istituto di titolarità qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.
3. Il personale A.T.A. può richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande.

- ART 24 -

POSTI RICHIEDIBILI

1. Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dell'infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado.
2. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
 - a) prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi;
 - b) successivamente tutti gli istituti comprensivi.

- ART. 25 -

PREFERENZE

1. Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo:
 - a) scuola;
 - b) distretto;
 - c) comune;
 - d) provincia;



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.

2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola.
3. Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, all'interessato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile è assegnata all'interessato che l'ha richiesta con indicazione più specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
4. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo.
5. Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella sezione I - preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso.

-
- (1) *Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale è stato richiesto il movimento.*
 - (2) *Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime.*

- ART. 26 -

INDICAZIONI DELLE PREFERENZE

1. Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o congiuntamente per entrambe.



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

2. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omissso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo.
4. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dell'infanzia.
5. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità dell'aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" al comma 8, nonché nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa preferenza anche per l'istituto di titolarità.
6. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del comma 2, dell'art. 45 del contratto sulla mobilità, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l'avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda.
7. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
8. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2).

9. Il personale ATA che intenda usufruire della possibilità di trasferirsi all'interno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia da provvedimenti regionali dovrà comunicarlo all'ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provvederà ad assegnarlo alla provincia medesima. In tal caso l'attuale titolarità sulla sede di organico viene meno e il personale ATA viene considerato alla pari di un soprannumerario. Per mantenere la titolarità detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalità previste per gli altri, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarità come interprovinciali.

-
- (1) *Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.*
 - (2) *Sono intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.*

- ART. 27 -

ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzioni operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all'interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve trasmettere all'Ufficio territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse.

Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilità devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee all'Ufficio territorialmente competente.

2. L'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà di far pervenire all'Ufficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'art.42 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato



Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art. 26, comma 3, delle presenti disposizioni. L'ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Il personale in servizio presso sezioni associate (ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale.

(1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere all'acquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.

IL MINISTRO
Marco Bussetti



Mobilità scuola 2019/2020: scadenze, termini per le operazioni e pubblicazione movimenti

Disposizioni ai sensi delle Ordinanze Ministeriali 202/19 e 203/19 e successive modifiche o integrazioni.

08/03/2019

È stata sottoscritto definitivamente, mercoledì 6 marzo 2019, il CCNI in materia di **mobilità del personale docente, educativo e ATA** per gli anni scolastici **2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022**. L'8 marzo 2019 sono state pubblicate le ordinanze ministeriali 203/19 (per il personale docente, educativo ed ATA) e 202/19 (per gli insegnanti di religione cattolica). Con la pubblicazione delle ordinanze si è avviata la **presentazione delle domande di mobilità** e tutte le operazioni connesse.

Nel nostro **vademecum** viene riassunta la normativa e fornite utili informazioni e indicazioni per districarsi nella **compilazione delle domande**. [Scarica il vademecum](#).

La normativa, le ultime notizie e gli approfondimenti nello [speciale mobilità](#).

Calendario presentazione domande di mobilità

Personale docente: dall'11 marzo al 5 aprile 2019, attraverso le [istanze online](#).

Per le discipline di indirizzo dei licei musicali: dal 12 marzo al 5 aprile 2019, cartacee.

Personale educativo: dal 3 maggio al 28 maggio 2019, attraverso le [istanze online](#).

Personale ATA: dal 1 aprile al 26 aprile 2019, attraverso le [istanze online](#).

Insegnanti di religione: dal 12 aprile al 15 maggio 2019, cartacee.

Calendario successive operazioni e pubblicazione dei movimenti

a) personale docente

Per tutti i gradi di scuola (salvo la mobilità professionale e territoriale per le discipline di indirizzo dei Licei musicali)

- termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 25 maggio 2019
- pubblicazione dei movimenti: **20 giugno 2019**

Per la mobilità professionale e territoriale per le discipline di indirizzo dei Licei musicali

- termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 4 maggio 2019
- pubblicazione dei movimenti ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 5 del CCNI: **13 maggio 2019**
- pubblicazione dei movimenti ai sensi dell'art. 5 comma 7 del CCNI: **16 maggio 2019**
- pubblicazione dei movimenti ai sensi dell'art. 5 commi 8 e 9 del CCNI: **20 maggio 2019**
- pubblicazione dei movimenti ai sensi dell'art. 5 comma 10 del CCNI: **23 maggio 2019**

b) personale educativo

Termine ultimo comunicazione all'ufficio delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 22 giugno 2019

Pubblicazione dei movimenti: **10 luglio 2019**

c) personale A.T.A.

Termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili: 6 giugno 2019

Pubblicazione dei movimenti: **1° luglio 2019**

Per docenti, educatori ed ATA il termine ultimo per la presentazione della richiesta di **revoca delle domande** è dieci giorni prima del termine per la comunicazione al SIDI o all'ufficio dei posti disponibili.

d) Insegnanti di religione cattolica

Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: 19 giugno 2019

Pubblicazione dei movimenti: **1° luglio 2019**